



Edizione di martedì 16 dicembre 2025

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Il delitto di femminicidio: gli interventi normativi della Legge n. 181/2025
di Gaia Viani

COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

Aumentare la produttività oraria e l'efficienza operativa nello Studio Legale
di Stefano Dallanoce, Managing Director BDM Associati

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Preliminare di vendita di immobile e caparra confirmatoria per l'intero prezzo
di Valerio Sangiovanni, Avvocato

PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE E ADR

Opposizione a decreto ingiuntivo, cessione del credito e “saldo zero”: oneri probatori e limiti della non contestazione nel contenzioso bancario
di Francesco Tedioli, Avvocato

ESECUZIONE FORZATA

**Conversione del pignoramento e inammissibilità dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.
proposta dal creditore ipotecario cui non è stato notificato l'avviso prescritto dall'art. 498
c.p.c.**
di Paolo Cagliari, Avvocato

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Il comodato per “vivere con la propria famiglia” non ha natura di comodato precario
di Martina Mazzei, Avvocato



DIRITTI REALI, CONDOMINIO E LOCAZIONI

Regolamento di condominio contrattuale: validità della clausola di esonero spese a beneficio del costruttore-venditore

di Saverio Luppino, Avvocato

DIRITTO E PROCEDIMENTO DI FAMIGLIA

L'indennizzo per l'occupazione della casa familiare in comproprietà dopo l'allontanamento del coniuge

di Giuseppina Vassallo, Avvocato

DIRITTO E REATI SOCIETARI

Plusvalenza occulta: i soci di una società rispondono del debito tributario della società cancellata dal Registro delle Imprese

di Asia Bartolini, Dottoressa in Legge

CRISI DI IMPRESA

La valutazione del requisito della “meritevolezza” nella ristrutturazione dei debiti del consumatore

di Sofia Mansoldo, Assegnista di ricerca in Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi di Verona

DIRITTO BANCARIO

Frodi informatiche: le tipologie più diffuse

di Fabio Fiorucci, Avvocato

OPINIONI E ISTITUZIONI

TeamSystem, Euroconference e Normo.ai: una nuova alleanza a supporto degli avvocati

di Milena Montanari

AI E DIGITALIZZAZIONE



Misure concrete per il Governo della cybersecurity e dell'Intelligenza Artificiale in azienda
di Giuseppe Vitrani, Avvocato

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Il delitto di femminicidio: gli interventi normativi della Legge n. 181/2025

di Gaia Viani

Seminario di specializzazione

Provvedimenti urgenti per una tutela immediata dei figli e del coniuge/convivente e contro la violenza domestica

Scopri di più

La Legge 2 dicembre 2025, n. 181, che entra in vigore il **17 dicembre 2025**, rappresenta l'intervento legislativo più organico degli ultimi anni in materia di violenza contro le donne e prevede, in sintesi:

1. Introduzione del reato autonomo di femminicidio (art. 577-bis c.p.)

La legge introduce nel codice penale l'art. 577-bis c.p., che configura il delitto autonomo di femminicidio, punito con l'ergastolo.

Il reato si configura quando l'omicidio di una donna è commesso:

- per odio o discriminazione verso la vittima “in quanto donna”;
- come atto di prevaricazione, controllo, dominio o possesso sulla vittima “in quanto donna”;
- in relazione al rifiuto da parte della donna di instaurare o proseguire un rapporto affettivo;
- come forma di limitazione delle libertà individuali della vittima.

Nei casi in cui non ricorrono queste specifiche motivazioni, resta applicabile l'art. 575 c.p. (omicidio comune).

2. Aggravanti speciali collegate al movente di genere

La Legge estende il movente “di genere” come aggravante per vari reati violenti tipici del c.d. *codice rosso*.

La conferma riguarda in particolare l'estensione alle:

- lesioni personali;
- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.).

Per tali reati, quando commessi con le stesse motivazioni previste per il femminicidio, le pene risultano inasprite.

3. Relazione annuale del Ministro della Giustizia

La Legge prevede un nuovo obbligo:

- il Ministro della Giustizia deve trasmettere annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sull'applicazione delle norme in materia di femminicidio e violenza contro le donne;
- la relazione deve contenere dati dettagliati sull'andamento del reato e sull'efficacia delle misure legislative.

4. Modifiche al codice di procedura penale

a) Competenza del tribunale monocratico

Per alcune forme di:

- maltrattamenti;
- stalking in determinate ipotesi.

b) Rafforzamento dei diritti informativi della persona offesa

La vittima deve essere tempestivamente informata:

- sulle richieste di definizione anticipata del procedimento;
- sulle evoluzioni rilevanti del procedimento;
- sulla concessione o revoca di misure restrittive.

Viene rafforzata la protezione delle vittime durante l'esame testimoniale, evitando la vittimizzazione secondaria.

c) Obbligo di informazione in caso di benefici penitenziari

Quando il condannato per reati di violenza, inclusi femminicidio e maltrattamenti aggravati, ottiene:

- misure alternative alla detenzione;
- altri benefici che comportino l'uscita dal carcere,

la vittima (o, se deceduta, i familiari) devono essere informati.

5. Modifiche all'ordinamento penitenziario



La Legge prevede:

- restrizioni alla concessione dei benefici penitenziari per condannati per femminicidio o reati gravi di violenza di genere.

La Legge n. 181/2025 segna un passaggio significativo nella risposta dell'ordinamento penale alla violenza di genere; resta ora da verificare come le nuove disposizioni verranno concretamente applicate e se gli obiettivi del Legislatore saranno tradotti in strumenti effettivi di tutela e prevenzione.

Seminario di specializzazione

Provvedimenti urgenti per una tutela immediata dei figli e del coniuge/convivente e contro la violenza domestica

Scopri di più



COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

Aumentare la produttività oraria e l'efficienza operativa nello Studio Legale

di Stefano Dallanoce, Managing Director BDM Associati

Master di specializzazione

Negoziazione e comunicazione strategica per avvocati: strumenti pratici per gestire

Scopri di più

Massimizzare il valore del tempo professionale

Nel panorama contemporaneo della professione forense, caratterizzato da una competitività in costante crescita e da richieste di specializzazione sempre più elevate, l'ottimizzazione del tempo e delle risorse è una leva indispensabile per il successo dell'attività. La produttività oraria si configura come un parametro fondamentale per valutare l'efficacia operativa e, di conseguenza, la redditività delle prestazioni.

Potenziare questa metrica è fondamentale: non solo **aumenta i margini di profitto**, ma garantisce anche uno **sviluppo duraturo** dell'attività. Tale efficienza, infatti, eleva lo standard delle prestazioni e permette ai professionisti di raggiungere una **performance operativa superiore**.

Il Concetto di produttività nel contesto professionale

Cosa si intende, dunque, per produttività oraria in questo settore?

In termini semplici, la produttività oraria misura il valore economico che viene generato per ogni ora di lavoro svolta all'interno della struttura.

È cruciale conoscere questo indicatore e seguirne l'andamento nel tempo per definire una strategia di crescita mirata e di continuo affinamento. Una produttività statica o in regressione può rappresentare un serio ostacolo alla sopravvivenza e al successo nel lungo periodo.

La produttività media oraria si calcola attraverso un rapporto molto chiaro:

$$\text{PRODUTTIVITÀ ORARIA} \left[\frac{\text{€}}{\text{h}} \right] = \frac{\text{RICAVI TOTALI} [\text{€}]}{\text{ORE PRODUTTIVE TOTALI} [\text{h}]}$$

La distinzione temporale

All'interno dell'orario lavorativo complessivo, si definiscono due macro-categorie temporali:

- **Ore produttive** (altresì chiamate “**Billable Hours**”): sono le ore direttamente collegabili e fatturabili al cliente.
 - Si pensi, ad esempio, alla redazione di un **atto di citazione**, alla partecipazione a un'**udienza** o alla stesura di un **parere legale** per un fascicolo attivo.
- **Ore improduttive** (o **Non-Billable Hours**): sono le ore relative al tempo dedicato ad attività che non generano ricavi diretti.
 - Rientrano in questa categoria la formazione professionale obbligatoria, le riunioni interne di coordinamento o la gestione amministrativa di supporto, come la liquidazione delle spese.

Esempio: se una struttura chiude l'anno con 450.000 euro di onorari e ha registrato 9.000 ore produttive, la produttività oraria risulta pari a 50 euro per ora lavorata.

Nel contesto professionale, l'analisi della redditività per pratica (o cliente) è altrettanto fondamentale. È essenziale domandarsi quale sia la metodologia più efficace per monitorare la *performance economica* di ciascun incarico, identificando così i rapporti che, pur in un risultato complessivo positivo, nascondono squilibri economici rilevanti.

Le leve per aumentare la produttività oraria

Dove si può intervenire per ottimizzare questa metrica?

Ci sono tre ambiti principali di azione:

1. **Il Compenso (Numeratore):** quando le richieste del cliente eccedono significativamente il pattuito iniziale, ad esempio, a causa di continue richieste di consulenza o revisioni non preventivate di documenti strategici, il compenso concordato potrebbe non essere più “capiente”. In questo caso, è necessario intervenire sul **numeratore** del rapporto, rivedendo l'onorario per allinearla all'effettivo carico di lavoro.
2. **L'Efficienza del Tempo (Denominatore):** sviluppare protocolli operativi che rendano l'erogazione del servizio più rapida ed efficace. Ciò incide direttamente sul **denominatore** del calcolo della produttività, riducendo le ore necessarie.
 - Un esempio è l'utilizzo di *template* standardizzati per gli atti giudiziari ripetitivi o l'impiego di strumenti di ricerca avanzati per accorciare i tempi di analisi documentale.
3. **Agire su entrambe le Leve:** efficientare la prestazione e contemporaneamente rimodulare il compenso richiesto in base alla complessità. Questo si verifica spesso quando il livello di difficoltà della controversia viene sottostimato in fase di preventivo e l'impegno reale si manifesta solo durante o al termine della gestione della pratica.

Pianificazione e controllo di gestione: il motore dell'efficienza

L'elemento centrale per intervenire in modo strategico sulla produttività oraria è l'implementazione di un efficace sistema di **Pianificazione e Controllo di Gestione**.

Un'attenta pianificazione del lavoro è cruciale per massimizzare l'efficienza. La pianificazione precede l'azione, definendo obiettivi chiari, scadenze inderogabili (processuali o contrattuali) e le risorse necessarie. L'uso di strumenti di *case management* o *project management* può semplificare la definizione delle priorità e delle attività quotidiane, settimanali e mensili.

Le fasi cruciali del controllo

1. L'Attività di Budgeting Orario (Previsione):

Questa fase è essenziale per predeterminare il monte ore atteso necessario per la gestione ordinaria di un cliente o di una pratica, permettendo di pianificare le risorse da assegnare (Senior, Junior, collaboratore).

Nello studio si possono usare due approcci per stabilire i budget orari:

Dati Storici: questo metodo, sebbene rapido, rischia di cristallizzare inefficienze pregresse non identificate nella gestione passata dei fascicoli. Richiede inoltre l'esclusione attenta di attività straordinarie svolte in precedenza.

Benchmark di efficienza ottimale: con questa metodologia, il tempo da dedicare al cliente è determinato in modo obiettivo, basandosi su un'efficienza media ottimale di mercato. Ciò riduce il rischio di inserire nel budget tempi superflui dovuti a lentezze interne.

2. Rilevazione del tempo (timesheet):

L'utilizzo sistematico di strumenti di rilevazione del tempo permette di monitorare in tempo reale le ore effettivamente impiegate sulle diverse attività. Questo monitoraggio è fondamentale per analizzare gli scostamenti rispetto al budget orario preventivato e comprenderne le cause (es. imprevisti procedurali, complessità maggiore della pratica, inefficienza del team).

3. Monitoraggio delle prestazioni e analisi (KPI):

Dopo la rilevazione, è vitale analizzare i risultati per identificare le aree di miglioramento. Devono essere definiti e tracciati Indicatori Chiave di Performance (KPI) appropriati per misurare l'efficacia delle strategie.

Indicatori rilevanti includono il tempo medio impiegato per la chiusura di una pratica, il costo orario interno generato per tipo di attività o la produttività



oraria per area specialistica (es. Diritto Civile vs. Amministrativo).

4. Business intelligence e decision making:

L'impiego di strumenti di business intelligence è funzionale ad analizzare i dati raccolti e ottenere insight utili. L'analisi continua delle performance tramite reportistica periodica permette di prendere decisioni basate su dati concreti e di adattare rapidamente le strategie per cogliere opportunità o correggere inefficienze.

In conclusione, incrementare la produttività oraria nell'attività professionale non è solo una questione di lavorare più a lungo, ma di **lavorare in modo più intelligente**. Richiede un approccio integrato che combina un'organizzazione del lavoro strutturata, l'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate, una gestione rigorosa del tempo e un monitoraggio costante. Adottando queste strategie, la struttura non solo rafforza la sua efficienza, ma migliora in modo tangibile il servizio offerto ai propri assistiti, garantendo un percorso di crescita solido e duraturo.

Master di specializzazione

Negoziazione e comunicazione strategica per avvocati: strumenti pratici per gestire

Scopri di più

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Preliminare di vendita di immobile e caparra confirmatoria per l'intero prezzo

di Valerio Sangiovanni, Avvocato

Seminario di specializzazione

Compravendite immobiliari, mediazioni, proposte, preliminari e rogiti

Scopri di più

Corte di cassazione, Sez. II, 30 ottobre 2025, Pres. e rel. Carrato

Parole chiave

Compravendita immobiliare – Contratto preliminare – Pagamento del prezzo – Caparra confirmatoria – Recesso

Massima: “In tema di contratto preliminare di compravendita, il versamento della somma costituente l'integrale adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo non è compatibile con la previsione e la dazione di una caparra confirmatoria, atteso che quest'ultima, per sua natura ontologica quale anticipato parziale pagamento o conto prezzo, costituisce per definizione una frazione del prezzo e non può eguagliare né tantomeno superare l'entità della prestazione dovuta cui va imputata in caso di inadempimento. L'anticipo adempimento totale della prestazione principale esclude di per sé la configurabilità della caparra confirmatoria e non legittima l'esercizio del recesso contemplato dall'art. 1385 comma 2 c.c.”

Disposizioni applicate

Art. 1470 c.c. (nozione), art. 1385 c.c. (caparra confirmatoria)

CASO

Tra le parti viene concluso un contratto preliminare di compravendita immobiliare. Il venditore è una s.r.l., mentre il compratore è una persona fisica. Dal testo del contratto emerge che il prezzo di acquisto è pattuito nella misura di 34.320 euro. Tale importo viene pagato subito per intero da parte del promissario acquirente. Nel contratto preliminare si specifica che la somma è versata a titolo di caparra confirmatoria.

Tra le parti viene altresì concluso un secondo contratto (di minore importanza economica), in forza del quale l'impresa costruttrice/venditrice si impegna a effettuare alcune migliorie

nell'immobile per il corrispettivo di 3.630 euro.

Il promissario acquirente non versa quest'ultimo importo, cosicché il promittente venditore recede dal contratto preliminare di compravendita immobiliare e trattiene la caparra. Nasce così un contenzioso tra le parti.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione ritiene che il contratto preliminare di compravendita immobiliare e il contratto di appalto vadano tenuti distinti. Il contratto preliminare è stato perfettamente adempiuto da parte del promissario acquirente, che ha già versato per intero il prezzo (anche se sotto forma di caparra confirmatoria). L'inadempimento riguarda solo il collegato contratto di appalto. Ne consegue che il recesso da parte del promittente venditore dal contratto preliminare di compravendita è ingiustificato.

QUESTIONI

In caso di pagamento di una parte del prezzo prima del rogito notarile, è importante comprendere se l'importo pagato viene versato a titolo di caparra o di acconto. Nel caso si tratti di **caparra**, opera difatti la disciplina particolare prevista dall'art. 1385 comma 1 c.c.: “*se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro ... la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta*”. Si ipotizzi che il prezzo pattuito per l'immobile sia di 200.000 euro e che venga pagata una caparra di 10.000 euro. Quando si arriva a rogito, il compratore dovrà versare solo la differenza di 190.000 euro. Nell'esempio fatto, vi è perfetto adempimento a opera delle parti e la caparra viene computata nel prezzo finale.

Quando è stata data una caparra, potrebbe peraltro capitare che una delle parti sia inadempiente. Per queste ipotesi interviene il comma 2 dell'art. 1385 c.c., secondo cui “*se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra parte può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra*”. Il promissario acquirente che cambia idea e non compra più l'immobile perde la caparra che ha consegnato al promittente venditore. Viceversa, se è il venditore a tirarsi indietro, questi dovrà restituire la caparra ricevuta (nell'esempio fatto: 10.000 euro), e dovrà inoltre versare altri 10.000 euro al promissario acquirente.

Si noti che la caparra può costituire, a rigor di logica, solo una parte del prezzo di acquisto dell'immobile, non l'intero prezzo. Se il promissario acquirente versa anticipatamente **l'intero prezzo**, non si tratta di una caparra, bensì del pagamento integrale anticipato del prezzo pattuito. La funzione della caparra è di garanzia, e più precisamente di prova della serietà dell'intenzione dei contraenti. Questa funzione viene meno se il prezzo è già stato integralmente corrisposto.

Nella sentenza in commento, la Corte di cassazione evidenzia che la corresponsione del prezzo



nella sua integrità non può svolgere la funzione di caparra confirmatoria. Difatti il testo della legge stabilisce che, in caso di adempimento, la caparra deve essere **“imputata alla prestazione dovuta”** (comma 1 dell’art 1385 c.c.), circostanza che implica che la caparra può essere solo una parte della prestazione dovuta. Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte è che il versamento della somma costituente l’integrale adempimento dell’obbligazione di pagamento del prezzo indicato nel contratto preliminare di compravendita non è compatibile con la previsione di una caparra confirmatoria. Ne consegue che chi ha ricevuto detto importo non può esercitare il diritto di recesso (con trattenuta della caparra), diritto che normalmente spetta alla parte adempiente a fronte dell’inadempimento della controparte.

La Corte di cassazione ritiene che il mancato pagamento delle prestazioni accessorie (oggetto del distinto contratto di appalto) non possa incidere sul diritto del promissario acquirente a ottenere il **trasferimento della proprietà** dell’immobile, avendo questi corrisposto interamente il prezzo. Rimane aperta solo la diversa questione dell’adempimento della prestazione accessoria, che costituisce però vicenda separata dalla compravendita immobiliare.

Nel caso deciso dalla Corte di cassazione, l’unico pagamento effettuato dal promissario acquirente è stato qualificato come caparra, e rappresentava l’intero prezzo di acquisto. In altre fattispecie, vengono effettuati più pagamenti, e di solito il primo a titolo di caparra e il secondo (e i seguenti) a titolo di **acconto**. Il regime previsto dall’art. 1385 c.c. opera solo per le somme date a titolo di caparra.

Si può peraltro segnalare una recente sentenza del Tribunale di Catanzaro (Trib. Catanzaro, 11 febbraio 2025, in eclegal.it) che ha affermato che anche le somme versate a titolo di mero acconto da parte del promissario acquirente possono essere trattenute. Il contesto è sempre quello della vendita di un immobile. Superato il **termine essenziale**, il contratto preliminare si rivolve. Il giudice catanzarese riconosce il diritto del venditore di trattenere non solo la caparra, ma anche gli acconti. La ragione è che il testo del contratto preliminare conteneva un’apposita clausola che specificava il diritto di trattenere tutti questi importi in caso di risoluzione del contratto preliminare.

Seminario di specializzazione

Compravendite immobiliari, mediazioni, proposte, preliminari e rogiti

Scopri di più

PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE E ADR

Opposizione a decreto ingiuntivo, cessione del credito e “saldo zero”: oneri probatori e limiti della non contestazione nel contenzioso bancario

di Francesco Tedioli, Avvocato

Master di specializzazione

International commercial contracts - knowledging, negotiating, drafting

Scopri di più

Cass. civ., sez. I, Ord., 21 maggio 2025, N. 13667 Scoditti – Presidente Rolfi – Relatore

Obbligazioni e contratti – Cessione di credito – Prova in generale in materia civile – Onere della prova (artt. 111, 112, 115, 132, 183, c.p.c. 1260, 1264, 1823, 1852, 2697 c.c.)

Massima: *“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato sul saldo passivo di conto corrente, l’opposizione non determina alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, permanendo in capo al creditore opposto, attore in senso sostanziale, l’onere di provare il credito mediante produzione degli estratti conto sin dall’apertura del rapporto; la mancanza, per periodi iniziali o intermedi, della documentazione contabile incide sull’*‘an* della pretesa ed impone l’applicazione d’ufficio dei criteri di ricostruzione dell’andamento del conto – ivi compreso il c.d. saldo zero – non potendo tale deficit probatorio ritenersi colmato dalla mancata contestazione analitica dei conteggi da parte dell’opponente”*

La banca che agisce per il pagamento del saldo passivo di un rapporto di conto corrente ha l’onere di produrre gli estratti conto a partire dall’apertura del conto. In caso di mancata produzione degli estratti per il periodo iniziale o per periodi intermedi, si applica la regola del c.d. “saldo zero”, azzerando il saldo di partenza del primo estratto disponibile e/o i saldi intermedi mancati”.

CASO

La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale competente, con il quale veniva ingiunto ad un correntista il pagamento di una somma superiore ai centotrentamila euro, quale saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario assistito da apertura di credito garantita da ipoteca. Soggetto attivo della pretesa monitoria era un istituto di credito, che si dichiarava titolare del credito in forza di una pregressa operazione straordinaria di riorganizzazione societaria, nella forma di scissione parziale, mediante la quale un diverso ente bancario avrebbe trasferito alla banca ricorrente il ramo d’azienda

comprendente, tra l'altro, il rapporto di conto intrattenuto dall'ingiunto.

Sin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, il debitore contestava in modo articolato tanto la dimensione probatoria quanto il fondamento giuridico della pretesa. Da un lato, egli censurava la base documentale del ricorso monitorio, evidenziando come l'istituto avesse prodotto un mero **"saldoconto" e non gli estratti conto** prescritti dalla normativa bancaria, e denunciando che la successiva istruttoria non avesse rimediato in modo coerente alle lacune iniziali. Dall'altro lato, allegava una serie di vizi relativi alla disciplina economica del rapporto: la presunta usurarietà dei tassi di interesse applicati in determinati periodi, la divergenza tra il tasso convenzionalmente pattuito e quello effettivamente praticato, la nullità della clausola che ancorava il saggio degli interessi a un parametro di mercato ritenuto indeterminato o indeterminabile e comunque sospetto di essere stato oggetto di intese anticoncorrenziali, nonché l'addebito di commissioni di massimo scoperto, spese e altri oneri reputati privi di adeguato fondamento contrattuale.

Nel corso del giudizio di opposizione interveniva, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., una società veicolo per la cartolarizzazione e la gestione di crediti deteriorati, che assumeva di essere subentrata all'istituto di credito originario nella titolarità del credito monitoriamente azionato. Tale intervento veniva giustificato mediante il richiamo a una cessione in blocco di crediti bancari, oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con rinvio ad un elenco analitico dei rapporti trasferiti, nel quale risultava ricompreso anche quello intestato al correntista oppONENTE. L'assetto soggettivo del processo veniva, così, a riflettere una configurazione ormai tipica del contenzioso bancario contemporaneo, segnata dalla circolazione dei crediti attraverso operazioni complesse di trasferimento a società veicolo e altri intermediari specializzati.

Il giudice di primo grado respingeva integralmente l'opposizione, ritenendo che le produzioni documentali intervenute nella fase di cognizione – in particolare, il contratto di conto corrente e gli estratti conto successivamente versati in atti – avessero sanato le deficienze probatorie del ricorso monitorio. Nella prospettiva del Tribunale, la documentazione complessivamente disponibile risultava idonea a comprovare l'esistenza e l'ammontare del credito fatto valere, mentre le censure relative alla validità delle clausole contrattuali, alla conformità dei tassi applicati e alla legittimità delle varie voci di addebito non erano sorrette da allegazioni e riscontri tali da giustificare un intervento demolitorio o conformativo sul regolamento negoziale.

La Corte d'appello confermava la decisione, ma lo faceva adottando alcune opzioni motivazionali che diverranno centrale oggetto di scrutinio in sede di legittimità. Sotto il profilo soggettivo, il giudice del gravame riteneva che la società veicolo avesse adeguatamente dimostrato la propria posizione mediante la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, corredata da un collegamento ipertestuale all'elenco dei rapporti ceduti, e giungeva ad affermare che le contestazioni concernenti la originaria titolarità del credito in capo all'istituto di provenienza dovessero ritenersi "consumate e assorbite" dalla sostituzione processuale ex art. 111 c.p.c. del nuovo creditore al posto di

quello originario. In tal modo, la Corte territoriale finiva per spostare il baricentro dell'analisi dalla verifica della catena traslativa – e, dunque, della effettiva riferibilità del credito all'istituto che aveva agito in monitorio – alla mera constatazione dell'intervenuto subentro del cessionario, trattando la prova della prima fase della vicenda circolatoria come profilo recessivo e, di fatto, irrilevante.

Sul versante probatorio, la Corte d'appello adottava una impostazione altrettanto problematica. Pur riconoscendo che gli estratti conto erano stati prodotti solo a partire da una certa data intermedia del rapporto, avendo l'intermediario dichiarato di non essere in grado di reperire la documentazione relativa al periodo anteriore, il giudice di secondo grado reputava che tale lacuna non pregiudicasse la prova del credito, valorizzando la mancata formulazione, nell'atto di opposizione, di una specifica censura relativa alla regola del c.d. "saldo zero" e, più in generale, alla correttezza dei conteggi. In questa prospettiva, la mancanza di estratti dall'apertura del rapporto veniva sostanzialmente neutralizzata sulla base del comportamento difensivo dell'opponente, quasi che fosse quest'ultimo a dover dimostrare l'erroneità delle operazioni di calcolo, piuttosto che l'intermediario a dover fornire la prova integrale della sequenza contabile.

Tale impostazione conduceva la Corte territoriale a ritenere, da un lato, che le censure sulla inadeguatezza probatoria del saldoconto originariamente prodotto si fossero esaurite nel successivo sviluppo del giudizio, grazie all'integrazione documentale, e, dall'altro lato, che la mancata enunciazione, nell'atto di opposizione, di specifici "errori di conteggio" impedisse di pretendere l'applicazione della regola del saldo zero nella ricostruzione del rapporto. Il ricorso per cassazione del correntista si appuntava, in modo mirato, su questi due snodi: da un lato, l'omessa verifica effettiva della titolarità sostanziale del credito in capo al soggetto che aveva agito in via monitoria, nonostante la contestazione relativa alla scissione e alla catena delle cessioni; dall'altro, la violazione dei criteri sull'onere della prova e sulle modalità di ricostruzione del saldo in presenza di documentazione incompleta, con particolare riferimento al ruolo del saldo zero nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. È su questo duplice crinale – soggettivo e probatorio – che la Corte di cassazione è intervenuta, ridisegnando il perimetro dei poteri del giudice di merito e degli oneri gravanti sull'intermediario creditore nel contenzioso monitorio bancario.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione affronta il ricorso muovendo da un'operazione di selezione dei motivi che, a ben vedere, anticipa già l'impostazione di fondo della decisione. Vengono ritenuti fondati il primo, il sesto e il settimo motivo, mentre il secondo, il quarto e il quinto sono dichiarati inammissibili e il terzo e l'ottavo vengono dichiarati assorbiti dall'accoglimento dei motivi centrali. L'esito è la cassazione con rinvio della sentenza d'appello, con indicazione piuttosto netta dei principi cui il giudice di rinvio dovrà attenersi.

Sul piano logico, il primo snodo affrontato dalla Corte riguarda il **profilo soggettivo** della pretesa: la titolarità del credito in capo al soggetto che ha agito in via monitoria e,

successivamente, l'intervento del cessionario ai sensi dell'art. 111 c.p.c. La Corte territoriale aveva ritenuto che le contestazioni dell'opponente sulla legittimazione sostanziale dell'originario creditore – fondate sul difetto di prova dell'operazione di scissione da cui questo traeva titolo – fossero ormai “*consumate e assorbite*” dalla sostituzione processuale del cessionario, la cui posizione veniva ritenuta adeguatamente dimostrata attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione in blocco.

La Cassazione qualifica tale impostazione come “palesemente viziata”. La contestazione dell'esistenza stessa della vicenda traslativa da cui il cessionario trae il proprio titolo non attiene alla mera legittimazione processuale, ma investe la titolarità sostanziale del lato attivo dell'obbligazione, e, dunque, un fatto costitutivo complesso, rientrante nella categoria dei c.d. fatti-diritto (Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass., Sez. Un., 3 giugno 2015, n. 11377). Proprio per la sua natura, esso può e deve essere oggetto di verifica anche d'ufficio da parte del giudice, alla luce del complessivo materiale probatorio.

In questa prospettiva, la Corte ricostruisce la catena traslativa come composta da due segmenti distinti: una prima operazione (la scissione o cessione originaria che attribuisce il credito all'istituto che agisce in via monitoria) e una successiva operazione di cessione in blocco che trasferisce il medesimo credito alla società veicolo intervenuta in corso di causa. È dunque logico che la prova della seconda cessione presupponga la prova della prima: non è possibile ritenere “sanata” la carenza probatoria sul primo segmento per il solo fatto che il secondo risulti dimostrato. La Corte d'appello, invece, ha ritenuto che, raggiunta la prova della cessione in favore del nuovo creditore e del suo intervento ex art. 111 c.p.c., la questione dell'originaria attribuzione del credito al soggetto che aveva promosso il monitorio potesse considerarsi assorbita. È precisamente questa sequenza logica che la Cassazione smentisce, affermando che la titolarità del credito in capo all'originario attore monitorio costituiva questione autonoma, anzi pregiudiziale, rispetto alla titolarità del cessionario, e che essa avrebbe dovuto essere specificamente vagliata.

A rafforzare tali conclusioni, la Corte richiama espressamente il noto passaggio delle Sezioni Unite sulla **non contestazione dei fatti-diritto**. Non è sufficiente, infatti, evocare un generico difetto di “tempestiva obiezione” da parte dell'opponente per ritenere definitivamente acquisita la circostanza della titolarità del credito: la non contestazione non opera automaticamente quando in gioco vi sono elementi complessi del fatto costitutivo, e il giudice conserva il potere – e in casi come questo il dovere – di confrontare le allegazioni di parte con gli atti e la documentazione in atti (Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951). Ne deriva che la Corte territoriale non poteva limitarsi a un fugace inciso sulla presunta tardività dell'eccezione, né poteva considerare “assorbita” la questione per effetto della sostituzione ex art. 111 c.p.c.; avrebbe dovuto, invece, verificare in concreto se la prova dell'operazione straordinaria da cui l'originario attore traeva il credito fosse stata o meno adeguatamente fornita.

A valle di questa ricostruzione, il primo motivo viene accolto, mentre il secondo – che censurava la sentenza nella parte in cui aveva suggerito, sia pure incidentalmente, la tardività

dell'eccezione – è dichiarato inammissibile, perché rivolto contro un'affermazione priva del carattere di effettiva *ratio decidendi*. Il terzo motivo, che lamentava un difetto di motivazione sulla stessa questione, viene considerato meramente riproduttivo, da altra angolazione, del primo, e, quindi, rimane assorbito dal suo accoglimento. Analogi destini di inammissibilità tocca al quarto motivo, con il quale il ricorrente criticava la prova della cessione in blocco a favore del cessionario: sotto la veste di violazione di legge, il motivo tendeva, in realtà, a sollecitare una rilettura del materiale probatorio, ossia un apprezzamento di fatto non scrutinabile in sede di legittimità, salva – come la Corte precisa – la permanenza del vizio già rilevato con riferimento al primo segmento della vicenda traslativa.

Il secondo grande blocco della motivazione riguarda il **profilo probatorio** relativo all'andamento del rapporto di conto corrente e alla determinazione del saldo. È qui che si innestano il sesto e il settimo motivo, ritenuti entrambi fondati. La Corte richiama, anzitutto, il principio – da anni consolidato – secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione sostanziale delle parti: il creditore monitorante, divenuto opposto, conserva la qualità di attore in senso sostanziale e su di lui continua a gravare l'onere di provare il credito azionato; l'opponente mantiene la posizione di convenuto quanto alla distribuzione dell'onere probatorio. In ambito bancario, ciò si traduce nella necessità che l'intermediario produca il contratto e gli estratti conto sin dall'apertura del rapporto, non potendo invertire surrettiziamente l'onere probatorio sul correntista.

La Corte d'appello, pur riconoscendo che erano stati prodotti solo gli estratti conto decorrenti da una data intermedia del rapporto, aveva ritenuto superabile tale lacuna valorizzando la mancata deduzione, nell'atto di opposizione, di specifici “errori di conteggio” e, soprattutto, la mancata invocazione tempestiva della regola del c.d. **saldo zero**. In questa prospettiva, si era finito per far gravare sull'opponente l'onere di dimostrare in quale misura il difetto di documentazione incidesse sul calcolo del saldo, quasi che l'applicazione del saldo zero fosse rimessa all'iniziativa difensiva del correntista.

La Cassazione ribalta radicalmente questa impostazione, ponendosi nel solco della propria più recente giurisprudenza in materia (Cass. 29 ottobre 2020, n. 23852; Cass. 17 gennaio 2024, n. 1763; Cass. 2 maggio 2024, n. 11735). Viene ribadito che, in presenza di una domanda di condanna al pagamento del saldo passivo, la **mancanza di estratti conto dall'origine** o per periodi intermedi non può essere neutralizzata facendo leva sulla condotta difensiva del correntista: essa incide direttamente sulla prova dell'*an* del credito e, dunque, sulla possibilità stessa di ritenere dimostrata la pretesa creditoria. Proprio per ovviare a tali lacune, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato – e ora sistematizza – la regola del saldo zero, intesa non come eccezione in senso stretto, ma come **criterio di ricostruzione del rapporto** che discende dalla distribuzione degli oneri probatori.

In tale prospettiva, la Corte riepiloga gli effetti concreti del **saldo zero**: quando non vi sia documentazione a partire dall'apertura del rapporto, il saldo iniziale del primo estratto disponibile deve essere azzerato, e la ricostruzione prosegue esclusivamente sulla base degli estratti successivi; quando vi sia un vuoto documentale su periodi intermedi, devono essere

azzerati i soli saldi relativi ai periodi non coperti. Il meccanismo opera, specularmente, tanto nella prospettiva della banca quanto in quella del correntista che agisce in ripetizione, ma lo snodo decisivo, nel giudizio di opposizione, è che sia sempre il creditore opposto a dover offrire una base documentale sufficiente per la ricostruzione del rapporto, mentre il debitore beneficia dell'azzeramento nei limiti in cui la documentazione manchi. (Cass. 2 maggio 2024, n. 11735).

Rispetto a questo quadro, la motivazione d'appello risulta, agli occhi della Cassazione, doppiamente erronea. Da un lato, essa ha “*obliterato il fondamentale principio*” secondo cui l'onere di provare il credito grava sull'opposto, ritenendo che l'inerzia dell'opponente nell'indicare errori di conteggio fosse sufficiente per considerare raggiunta la prova del credito, nonostante la documentazione lacunosa. Dall'altro lato, ha disatteso la regola specifica per cui la banca, quale attrice sostanziale in una controversia sul saldo di conto corrente, deve produrre gli estratti a partire dall'apertura del rapporto e non può colmare il vuoto probatorio con la sola mancata contestazione del correntista. In questo senso, la Corte osserva che l'assenza parziale della documentazione non riguarda un mero profilo di quantificazione, ma investe la **dimostrazione stessa della pretesa azionata**.

Ne consegue che il riferimento, da parte della Corte territoriale, alla mancanza di una puntuale deduzione di “*errori di conteggio*” e alla mancata invocazione tempestiva del saldo zero non può valere a legittimare la decisione: **il saldo zero, proprio perché è criterio di giudizio e non eccezione di parte, deve essere applicato dal giudice una volta accertata l'incompletezza della documentazione, senza che ciò richieda uno specifico impulso dell'opponente**. L'orientamento della Corte d'appello, che subordinava l'applicazione del criterio alla condotta difensiva dell'opponente, viene dunque espressamente sconfessato.

Su questa base, il sesto e il settimo motivo vengono accolti. L'ottavo motivo, relativo al mancato accoglimento dell'istanza di consulenza tecnica d'ufficio, resta assorbito: la nuova ricostruzione del quadro probatorio, conformemente ai principi sopra delineati, comporterà verosimilmente una diversa valutazione della necessità e dell'oggetto di una eventuale C.T.U. L'unico motivo che toccava più direttamente il tema delle preclusioni istruttorie (quinto motivo) è, invece, dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente indicato con la precisione richiesta dall'art. 366, n. 6, c.p.c. il contenuto del documento asseritamente tardivo e la sequenza processuale delle relative produzioni, né avendo consentito alla Corte di verificare se sulla questione vi fosse stata una pronuncia, pur implicita, da parte del giudice di merito.

In conclusione, la Suprema Corte accoglie il primo, il sesto e il settimo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il secondo, il quarto e il quinto, assorbe il terzo e l'ottavo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi affermati in ordine, da un lato, alla verifica della titolarità sostanziale del credito, e, dall'altro, alla distribuzione dell'onere probatorio e ai criteri di ricostruzione del saldo di conto corrente in presenza di documentazione incompleta.

QUESTIONI

Il primo versante sul quale la pronuncia incide è quello, tutt'altro che lineare, del rapporto fra titolarità sostanziale del credito, legittimazione ad agire e meccanismi successori ex art. 111 c.p.c. nel contesto delle cessioni in blocco e delle operazioni su portafogli di crediti bancari.

La Corte di cassazione muove da un presupposto che, pur radicato nella giurisprudenza di legittimità, non è sempre adeguatamente metabolizzato nella prassi: la contestazione dell'esistenza stessa della vicenda traslativa da cui il creditore trae il proprio titolo non pone in discussione la mera legittimazione ad agire, ma investe la **titolarità sostanziale del lato attivo dell'obbligazione**. Questa, lungi dall'essere un “*semplice fatto storico*”, rientra nella categoria dei **fatti-diritto**: elementi costitutivi complessi che incorporano, al loro interno, qualificazioni giuridiche e valutazioni sulla riconducibilità di determinate operazioni (scissioni, cessioni, conferimenti di ramo d'azienda) alla fattispecie astratta da cui la parte pretende di trarre il proprio diritto.(Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951; 3 giugno 2015, n. 11377).

È proprio questo inquadramento che consente alla Corte di utilizzare il principio di non contestazione in chiave non meramente “meccanica”: **se la non contestazione può operare con forza rispetto a fatti storici semplici, la sua portata si riduce quando entra in gioco la struttura del diritto dedotto in giudizio**. In tali casi, il silenzio o la genericità difensiva della controparte non impediscono al giudice di verificare, alla luce degli atti e del materiale probatorio, la stessa esistenza del fatto-diritto allegato. Applicato alla fattispecie, questo schema porta a una conseguenza tutt'altro che marginale: la catena delle cessioni e delle operazioni straordinarie che hanno interessato il credito deve essere provata in ogni suo tratto rilevante. Se il credito azionato in monitorio è il risultato di una sequenza di operazioni (ad esempio, una scissione che trasferisce un ramo d'azienda comprendente il rapporto, seguita da una cessione in blocco a favore di un ulteriore cessionario), non è sufficiente dimostrare l'ultimo passaggio per ritenere sanate eventuali lacune probatorie sui passaggi precedenti.

L'intervento in giudizio del successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. non ha, dunque, un effetto “purificante” sugli eventuali difetti originari di titolarità in capo al soggetto che ha agito in via monitoria; al contrario, li presuppone e, se del caso, li trascina. Da questo punto di vista, l'ordinanza si pone in linea – e, anzi, rafforza – quel filone giurisprudenziale che, con riferimento alle cessioni in blocco di portafogli bancari, insiste sulla necessità che il creditore che agisce in giudizio dia conto non solo dell'esistenza di un avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma anche della effettiva riconducibilità del singolo rapporto controverso alla massa ceduta. Ciò vale, a fortiori, quando la vicenda traslativa si articola in più fasi e l'originaria attribuzione del credito deriva da un'operazione societaria di riorganizzazione interna: in tali ipotesi, la prova della “prima” operazione non può essere considerata assorbita dalla prova della “seconda”, pena la trasformazione del principio di non contestazione in un surrogato dell'onere probatorio, anziché in una regola di semplificazione del contraddittorio.

Le implicazioni per la prassi sono nette: nei giudizi promossi da cessionari seriali di crediti, non è più sostenibile un approccio difensivo che confidi esclusivamente nella pubblicazione

dell'avviso di cessione e nella relativa non contestazione. Occorre, al contrario, predisporre un quadro documentale che consenta di seguire il credito lungo l'intera filiera traslativa rilevante per il giudizio, potendo il debitore contestare – e il giudice verificare anche d'ufficio – la completezza e la tenuta di tale ricostruzione.

Proprio sul versante processuale, Il secondo nucleo problematico riguarda la struttura del giudizio di opposizione e la distribuzione degli oneri probatori al suo interno. L'ordinanza in commento si colloca qui nel solco di un orientamento ormai stabile, ma lo fa con un grado di chiarezza che dovrebbe scoraggiare certe derive applicative di merito. Il punto di partenza è noto: l'opposizione a decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione dei ruoli sostanziali delle parti. Il creditore che ha ottenuto il decreto, pur divenendo formalmente “*opposto*”, conserva la posizione di attore in senso sostanziale; il debitore opponente resta, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, il convenuto. La fase di cognizione piena che si apre con l'opposizione non è un contenzioso “nuovo”, ma il proseguimento, in forma contraddittoria, della domanda originariamente proposta in via monitoria.

Da questa premessa discende una conseguenza che la Corte ribadisce con forza: è il creditore opposto a dover fornire la prova del diritto azionato, e non l'opponente a dover dimostrare l'inesistenza o l'erroneità della pretesa. Applicato al contenzioso bancario, ciò implica, in concreto, che l'intermediario debba produrre il contratto di conto e la serie completa degli estratti conto sin dall'apertura del rapporto, non potendo ritenere sufficiente la documentazione presentata in sede monitoria né potendo sull'opponente traslare sul correntista l'onere di colmare eventuali vuoti documentali.

La decisione censura proprio la tendenza, emersa in sede d'appello, a considerare “*assorbente*” la condotta difensiva del debitore: il fatto che, nell'atto di opposizione, non siano stati evidenziati specifici “errori di conteggio” o che non sia stata espressamente invocata la regola del saldo zero non può essere utilizzato per trasformare una documentazione lacunosa in prova pienamente sufficiente del credito. In altri termini, l'assenza di una contestazione particolarmente sofisticata da parte dell'opponente non costituisce un rimedio ai difetti strutturali della prova offerta dal creditore, soprattutto quando tali difetti incidono sulla possibilità stessa di ricostruire l'andamento del rapporto.

Da qui discende una duplice indicazione operativa. Per il creditore, l'ottenimento del decreto ingiuntivo non può essere considerato il punto di arrivo dell'onere probatorio, ma soltanto la soglia minima per superare il vaglio sommario della fase monitoria: una volta instaurata l'opposizione, egli deve essere pronto a “*convertire*” quella soglia in un apparato probatorio completo, adeguato alla cognizione piena. Per il debitore, la pronuncia conferma che è sempre possibile – e spesso decisivo – articolare un'opposizione centrata sulla incompletezza della documentazione e sulla conseguente necessità di ricostruire integralmente il rapporto, senza che la mancata specificazione di ogni singolo profilo contabile determini un aggravio ingiustificato del proprio carico probatorio.

In questa chiave, l'ordinanza dialoga in modo evidente con la giurisprudenza che, negli ultimi

anni, ha progressivamente chiarito che la banca non può limitarsi a produrre estratti relativi a periodi terminali o selezionati del rapporto, né può confidare sul fatto che il correntista, per ragioni pratiche o economiche, non sia in grado di reperire autonomamente la documentazione: l'onere di *“mettere sul tavolo”* l'intero sviluppo del rapporto resta in capo all'attore sostanziale, anche nel giudizio di opposizione.

Il terzo snodo – e probabilmente quello di maggiore impatto applicativo – riguarda la qualificazione e il ruolo del c.d. saldo zero nella ricostruzione dei rapporti di conto corrente in presenza di documentazione incompleta. L'ordinanza 13667/2025 si colloca, sotto questo profilo, in continuità con una serie di decisioni che hanno progressivamente sistematizzato l'istituto, a partire da Cass. 29 ottobre 2020, n. 23852, fino alle più recenti Cass. 17 gennaio 2024, n. 1763, e Cass. 2 maggio 2024, n. 11735. Ciò che emerge con chiarezza è che il saldo zero non è una “tecnica difensiva” che il correntista deve articolare in termini di eccezione specifica, bensì un criterio tecnico di ricostruzione del rapporto che discende direttamente dalla combinazione tra l'art. 2697 c.c. e la struttura del contratto di conto corrente.

Quando la banca non è in grado di produrre gli estratti dall'apertura del conto, o quando vi sono “vuoti” documentali su periodi intermedi, non è possibile ritenere provato il credito limitandosi a prendere atto dei saldi registrati in epoca successiva: l'assenza di documentazione incide non sul solo quantum, ma sull'an del credito, poiché rende impossibile verificare come i singoli addebiti (operazioni passive, interessi, commissioni) abbiano concorso a formare il saldo successivo. Il saldo zero è, in questa prospettiva, una tecnica di neutralizzazione di tale incertezza. Se manca documentazione dall'inizio, il primo estratto conto disponibile non può essere assunto come base “piena” della ricostruzione, ma deve essere epurato del saldo iniziale e considerato come se partisse da zero, con ricostruzione del dare/avere solo per il periodo coperto. Se mancano documenti su periodi intermedi, i saldi relativi ai periodi “buio” non possono essere presi in considerazione e devono anch'essi essere azzerati, ripartendo dall'ultimo saldo affidabile. In entrambi i casi, il meccanismo ha un effetto sostanzialmente simmetrico: per quei periodi, la banca non ottiene nulla e il correntista non recupera nulla, evitando il rischio di generare due saldi diffimi a seconda del punto di vista (del creditore o del debitore) preso in considerazione (Cass. 17 gennaio 2024, n. 1763; Cass. 2 maggio 2024, n. 11735).

L'aspetto decisivo, che l'ordinanza sottolinea, è che questa tecnica non è rimessa alla libera scelta del giudice, né alla diligenza redazionale dell'opponente: una volta accertato che la documentazione è incompleta, il saldo zero deve essere applicato *ex officio*, in quanto modalità necessaria di utilizzare il materiale probatorio effettivamente a disposizione. Richiedere al correntista di formulare espressamente una “domanda di saldo zero” equivarrebbe a scaricare su di lui l'onere di individuare il criterio con cui il giudice deve colmare – o, meglio, gestire – la lacuna probatoria del creditore; ma ciò contrasterebbe con la regola generale per cui le difficoltà probatorie relative al fatto costitutivo restano nella sfera di rischio di chi quel fatto allega.

La pronuncia assume così un valore chiaramente sistematico: da un lato consolida l'idea che il



saldo zero non sia una costruzione “eccezionale” elaborata per casi limite, ma uno strumento ordinario di razionalizzazione della prova nei rapporti di conto corrente; dall’altro lato, ne fissa la natura di criterio di giudizio, sottraendolo alle logiche delle preclusioni e delle non contestazioni, che hanno senso sul piano delle allegazioni e delle eccezioni di parte, ma non possono governare le modalità con cui il giudice utilizza – o deve utilizzare – il materiale probatorio disponibile.

Letta nel suo complesso, la decisione offre alcune indicazioni operative di immediata spendibilità nel contenzioso monitorio bancario. Per il versante creditorio, l’ordinanza conferma che l’ottenimento del decreto ingiuntivo sulla base di un saldaconto o di un estratto ex art. 50 T.U.B. costituisce solo la prima tappa di un percorso probatorio che, in caso di opposizione, deve essere completato con la produzione del contratto e della serie integrale degli estratti conto, oltre che con una documentazione accurata della catena delle cessioni. Affidarsi, in appello, al mero dato della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o alla mancanza di contestazioni analitiche dell’opponente significa esporsi al rischio concreto di una cassazione per difetto di prova del fatto costitutivo.

Dal lato del debitore, la pronuncia suggerisce un modello di difesa in cui l’attenzione viene concentrata su due piani: da un lato, la messa in discussione della titolarità sostanziale del credito, specie quando il rapporto sia transitato attraverso operazioni straordinarie e cessioni in blocco; dall’altro, la sottolineatura dell’incompletezza documentale e la richiesta di una ricostruzione del rapporto che faccia applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza, incluso il saldo zero, e che, se del caso, si avvalga di una C.T.U. contabile costruita in modo coerente con tali parametri. In questa prospettiva, l’eccezione dell’opponente non si riduce a una contestazione “numerica” del saldo, ma assume la forma più ampia di un’azione di accertamento negativo del credito, nella quale la verifica della titolarità e quella della prova dell’andamento del rapporto sono due momenti di un unico giudizio sulla fondatezza della pretesa.

In definitiva, l’ordinanza 13667/2025 non si limita a correggere due errori motivazionali del giudice di appello, ma interviene su tre snodi di sistema – titolarità del credito nel contesto delle cessioni, struttura del giudizio di opposizione e funzione del saldo zero – rafforzando una linea interpretativa che, se assunta con coerenza, è destinata a incidere in modo significativo sugli equilibri processuali del contenzioso bancario.

Master di specializzazione

**International commercial contracts - knowledging,
negotiating, drafting**

Scopri di più

ESECUZIONE FORZATA

Conversione del pignoramento e inammissibilità dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. proposta dal creditore ipotecario cui non è stato notificato l'avviso prescritto dall'art. 498 c.p.c.

di Paolo Cagliari, Avvocato

DELEGATO ALLE VENDITE
Momenti di confronto su casi pratici

Scopri di più

AMPIO SPAZIO AI QUESITI

Trib. Verona, 31 luglio 2025 – Est. Burti

Espropriazione immobiliare – Conversione del pignoramento – Mancata notifica al creditore iscritto dell'avviso ex art. 498 c.p.c. – Opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. – Istanza di sospensione dell'esecuzione – Inammissibilità

Massima: “Il creditore ipotecario non è legittimato e non ha interesse a proporre l'opposizione ex art. 619 c.p.c. e a chiedere la sospensione dell'esecuzione in cui è stata autorizzata la conversione del pignoramento, lamentando l'impossibilità di partecipare alla distribuzione delle somme versate dal debitore esecutato ai sensi dell'art. 495 c.p.c. in conseguenza della mancata notifica dell'avviso prescritto dall'art. 498 c.p.c., giacché, da un lato, non sussiste alcuna incompatibilità tra il diritto pignorato (la piena proprietà in testa alla parte eseguita) e l'ipoteca iscritta a favore dell'opponente su quel medesimo bene e, dall'altro lato, l'accoglimento dell'istanza non consentirebbe al creditore ipotecario non intervenuto prima della pronuncia dell'ordinanza che ha autorizzato la conversione del pignoramento di concorrere sulle somme versate in esecuzione della stessa, dovendo egli promuovere un autonomo pignoramento, nell'ambito del quale, in assenza di una nuova istanza di conversione proposta dal debitore esecutato, potrà chiedere la vendita dell'immobile per soddisfarsi sul ricavato facendo valere la causa legittima di prelazione”.

CASO

A seguito della notifica di atto di pignoramento immobiliare, l'esecutato presentava istanza di conversione ai sensi dell'art. 495 c.p.c., che veniva accolta dal giudice dell'esecuzione.

Il creditore che aveva iscritto ipoteca sull'immobile pignorato e cui non era stato notificato l'avviso prescritto dall'art. 498 c.p.c. proponeva opposizione ex art. 619 c.p.c., lamentando di non essere stato messo nelle condizioni di partecipare alla distribuzione delle somme versate dall'esecutato in adempimento di quanto disposto dall'ordinanza che aveva autorizzato la

conversione del pignoramento, con conseguente alterazione delle cause legittime di prelazione; con il proprio ricorso, il creditore opponente chiedeva, altresì, la sospensione dell'esecuzione.

SOLUZIONE

[1] Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione, reputandola inammissibile perché il creditore ipotecario era privo di legittimazione a proporre l'opposizione di terzo e di un interesse giuridicamente apprezzabile al suo accoglimento.

QUESTIONI

[1] L'ordinanza che si annota è intervenuta in una fattispecie in cui il creditore ipotecario, cui non era stato notificato l'avviso prescritto dall'art. 498 c.p.c., aveva proposto un'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c., lamentando di non potere partecipare alla distribuzione delle somme versate dall'esecutato in adempimento di quanto prescritto dal provvedimento che, accogliendo la sua istanza, aveva autorizzato la conversione del pignoramento.

Va rammentato, a questo proposito, che, a termini dell'art. 495 c.p.c., l'importo che l'esecutato è tenuto a versare una volta autorizzata la conversione del pignoramento dev'essere calcolata avendo riguardo:

- all'importo dovuto per capitale, interessi e spese al creditore procedente;
- all'importo dovuto per capitale, interessi e spese ai creditori intervenuti;
- alle spese di esecuzione (tra le quali vanno ricompresi i compensi maturati dagli ausiliari eventualmente già nominati dal giudice dell'esecuzione – custode giudiziario ed esperto stimatore – per l'attività svolta fino al momento in cui è stata presentata l'istanza di conversione).

Tale importo, dunque, non è commisurato al valore dei beni pignorati e, proprio al fine di renderne possibile la quantificazione nella misura più completa possibile, l'art. 569 c.p.c. prescrive, al comma 1, che, almeno trenta giorni prima dell'udienza deputata all'assunzione dei provvedimenti inerenti alla vendita dell'immobile, il creditore pignorante e quelli già intervenuti depositino un atto previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l'ammontare del credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute.

La presentazione dell'istanza di conversione del pignoramento e il suo accoglimento comportano, di fatto, la sospensione delle attività propedeutiche e finalizzate alla liquidazione del bene pignorato, che, qualora il debitore versi integralmente gli importi prescritti dall'ordinanza che ha disposto la conversione, viene liberato dal vincolo pignorazio.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Verona, uno dei creditori dell'esecutato, che aveva iscritto ipoteca sull'immobile oggetto di espropriazione forzata, non era intervenuto prima che fosse

autorizzata la conversione del pignoramento, perché non gli era stato notificato l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c., volto proprio a provocare la partecipazione al processo esecutivo di coloro che vantano sul bene un diritto di prelazione destinato a venire meno in ragione dell'effetto purgativo riconosciuto alla vendita forzata e alla cancellazione dei gravami – pignoramenti, ipoteche e sequestri conservativi – disposta dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento pronunciato ai sensi dell'art. 586 c.p.c.

Il creditore ipotecario pretermesso aveva, dunque, proposto opposizione di terzo *ex art. 619 c.p.c.*, instando per la sospensione dell'esecuzione, onde evitare che le somme versate dall'esecutato fossero distribuite tra i creditori partecipanti, pregiudicando in questo modo il suo diritto di prelazione.

L'istanza, valutata dal giudice dell'esecuzione nella prima delle due fasi nelle quali si comprendano le opposizioni esecutive (e deputata proprio all'assunzione dei provvedimenti urgenti, aventi sostanzialmente natura cautelare, prima dell'avvio della vera e propria fase di cognizione dell'opposizione) è stata giudicata inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, è stata ravvisata la carenza di legittimazione del creditore ipotecario a proporre un'opposizione di terzo, trattandosi di rimedio attivabile da chi vanta sul bene un diritto reale incompatibile con quello individuato nell'atto di pignoramento e oggetto di espropriazione forzata.

L'opposizione in parola, infatti, è volta a contestare non già la legittimità dell'esecuzione in quanto tale, ma il suo oggetto, quando abbia colpito beni di spettanza non del debitore, ma del terzo opponente, così pregiudicando un suo diritto prevalente: in altre parole, il terzo chiede l'arresto dell'esecuzione per effetto e in conseguenza della sua errata direzione oggettiva, ottenendo la separazione dei suoi beni da quelli pignorati e la loro sottrazione all'attività liquidatoria (tant'è che l'art. 619 c.p.c. stabilisce che l'opposizione va proposta prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione).

È, dunque, l'incompatibilità tra il diritto vantato dal terzo sul bene oggetto dell'aggressione esecutiva e quello colpito dal pignoramento a determinare l'insorgenza di quel conflitto che l'opposizione *ex art. 619 c.p.c.* è chiamata a dirimere.

Tuttavia, come osservato dal Tribunale di Verona, non sussiste alcuna incompatibilità tra il diritto pignorato (la piena proprietà in testa alla parte esecutata) e quello vantato dal creditore opponente che aveva iscritto ipoteca sul medesimo bene, giacché il secondo non si pone in rapporto antagonista rispetto al primo: la sua esistenza non esclude il diritto del creditore pignorante – diverso da quello che ha iscritto ipoteca – di procedere esecutivamente su quel bene e per quel diritto, ma è, al contrario, destinato a trovare la propria soddisfazione in sede esecutiva mediante la partecipazione alla distribuzione del ricavato della vendita con la prelazione accordata dall'ipoteca.

Del resto, qualora l'espropriazione si dovesse concludere senza la liquidazione del bene

gravato dall'ipoteca (in quanto l'esecutato abbia pagato puntualmente e integralmente le somme dovute in adempimento di quanto stabilito dall'ordinanza che ha disposto la conversione del pignoramento), il diritto del creditore ipotecario non sarebbe in alcun modo scalfito o pregiudicato, visto che potrebbe nuovamente pignorare l'immobile, fruendo ancora della prelazione ipotecaria: il comma 6 dell'art. 495 c.p.c., infatti, prevede che, a fronte del versamento dell'intera somma dovuta dall'esecutato, venga disposta la cancellazione della trascrizione del pignoramento a seguito del quale è avvenuta la conversione, ma non degli altri gravami (compresa l'ipoteca) insistenti sull'immobile, dei quali può essere ordinata la cancellazione solo con il decreto di trasferimento.

In secondo luogo, è stato ritenuto insussistente un interesse apprezzabile dell'opponente all'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione.

Da un lato, infatti, il suo accoglimento non gli avrebbe comunque consentito di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla conversione del pignoramento, quantificate senza tenere conto del suo credito: la sospensione, infatti, blocca l'incidere dell'azione esecutiva, ma non caduta – e non può caducare – gli effetti dell'ordinanza che ha autorizzato la conversione del pignoramento, né può rideterminarne il contenuto.

Dall'altro lato, la pendenza di un'espropriazione immobiliare nella quale non sia ancora stata disposta la vendita non preclude affatto al creditore ipotecario, se munito di titolo esecutivo, di pignorare a propria volta l'immobile per realizzare coattivamente il proprio credito: la fattispecie è espressamente contemplata dall'art. 561, comma 2, c.p.c., ove è previsto che il pignoramento eseguito prima dell'udienza in cui è disposta la vendita (che, in caso di conversione, non può per definizione essersi celebrata, stante la barriera preclusiva sancita dall'art. 495, comma 1, c.p.c.) è inserito nel medesimo fascicolo per svolgersi in un unico processo esecutivo, che avrà per oggetto due pignoramenti.

Poiché la loro riunione non fa perdere a ciascuno di essi la sua autonomia e non ne affievolisce gli effetti, possono ipotizzarsi due scenari:

- il debitore presenta un'altra istanza di conversione del (nuovo) pignoramento iscritto a ruolo dal creditore ipotecario pretermesso, che vedrà integralmente soddisfatto il proprio credito garantito dall'ipoteca in caso di accoglimento dell'istanza e di puntuale versamento delle somme stabilite dal giudice dell'esecuzione;
- se il debitore resta inerte, il creditore ipotecario può chiedere la vendita dell'immobile e soddisfare il proprio credito su quanto sarà stato ricavato con la prelazione derivantegli dall'ipoteca.

Ciò attesta come, in entrambi i casi, il progredire della conversione del pignoramento nel processo esecutivo nell'ambito del quale era stata presentata l'opposizione di terzo non pregiudicasse le ragioni del creditore ipotecario, che non vantava, dunque, un interesse giuridicamente rilevante legittimante l'invocata sospensione.



Euroconference LEGAL

 TeamSystem

Edizione di martedì 16 dicembre 2025

Pratica Professionale

DELEGATO ALLE VENDITE

Momenti di confronto su casi pratici



AMPIO SPAZIO AI QUESITI

Scopri di più

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Il comodato per “vivere con la propria famiglia” non ha natura di comodato precario

di Martina Mazzei, Avvocato

Seminario di specializzazione

Noleggi, locazioni commerciali e affitti d'azienda

Scopri di più

Cass. civ., sez. III, 9 gennaio 2025, n. 573 – Pres. Frasca – Rel. Cirillo

[1] **Obbligazioni e contratti – Comodato per vivere con la propria famiglia – Termine – Comodato atipico – Comodato senza determinazione di durata – Godimento del bene – Qualificazione**

(Cod. civ. artt. 1803, 1809, 1810; C.p.c. art. 360 n. 3).

[1] *“Il comodato di bene immobile stipulato per la soddisfazione di esigenze abitative familiari del comodatario, pur inquadrabile nello schema del “comodato a termine indeterminato”, non è, in punto di disciplina, riconducibile al comodato senza determinazione di durata (altrimenti denominato precario) regolato dall’art. 1810 cod. civ., bensì alla figura prevista dall’art. 1809 cod. civ., in quanto la determinazione della durata della concessione, non ancorata ad un termine prefissato, è comunque desumibile per relationem dall’uso convenuto.”*

CASO

[1] La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 30.05.2023, ha respinto le pretese di Tizio, trustee del trust “Famiglia”, volte a ottenere la cessazione del contratto di comodato in essere con Caio e l’immediato rilascio dell’immobile.

La Corte d’appello, dopo aver richiamato la distinzione tra comodato e c.d. comodato precario, ha escluso la natura precaria del vincolo, rilevando che la pattuizione dell’uso specifico del bene per “vivere con la propria famiglia” imprime al contratto una precisa destinazione. Tale finalità, volta a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare, è incompatibile con l’instabilità tipica del comodato precario e, pertanto, non può giustificare la richiesta di restituzione *ad nutum*,

Avverso la sentenza d’appello, Tizio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione.

SOLUZIONE

[1] Per quanto di interesse, con il primo motivo di ricorso Tizio censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 1809 c.c. e omessa applicazione dell'art. 1810 c.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte territoriale erroneamente affermato che, in mancanza di particolari prescrizioni sulla durata, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, di conseguenza, un comodato precario in quanto revocabile *ad nutum*.

La Corte di Cassazione, ritenendo l'operato della Corte d'appello conforme ai consolidati principi in tema di comodato, ha respinto il ricorso.

QUESTIONI

[1] La disciplina positiva del comodato prevede due distinte figure di comodato: il comodato con prefissione di un termine ed il comodato senza determinazione di durata.

Se il comodato è del primo tipo l'art. 1803 c.c. stabilisce che la consegna della cosa avvenga per un tempo o per un uso determinato di modo che il comodatario sia obbligato alla sua restituzione alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza, quando se ne è servito in conformità del contratto (e cioè, sempreché, non sopravvenga un urgente ed imprevisto bisogno del comodante che, in tal caso, può esigerne la restituzione immediata ex art. 1809).

Se, invece, il comodato è senza determinazione di durata, ex art. 1810 c.c., in base al principio secondo il quale se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.

Nel modello tipico di contratto di comodato del nostro codice il termine è, quindi, un elemento essenziale e, d'altronde, una diversa conclusione contrasterebbe, da un lato, con il principio che prevede il libero recesso nei contratti senza previsione di termine e, dall'altro, con la gratuità tipica del comodato in quanto la durata illimitata si tradurrebbe in un sacrificio illimitato per il comodante (in tal senso aveva già statuito Cass. civ. sez. III, 13 novembre 1989, n. 4790).

Il termine può anche essere lunghissimo, come spesso accade nei comodati riguardanti beni destinati ad abitazioni familiari (cfr. Cass. civ. sez. I, 24 novembre 2015, n. 23978; Cass. civ. sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2103, in *Giur. It.*, 2012, 11, 2258; Cass. civ. sez. III, 21 giugno 2011, n. 13592; Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 2006, n. 3072; Cass. civ. SS.UU., 21 luglio 2004, n. 13603) e può anche desumersi dall'uso cui la cosa è destinata; tuttavia, occorre che sia correlato ad un evento certo nel suo futuro verificarsi, un evento cioè che, per quanto possa essere *incertus quando* non può essere in ogni caso *incertus an.*

Ne consegue che non è ammissibile un comodato senza termine e qualora l'uso cui la cosa è



destinata non consenta di individuare una durata predeterminata allora il comodato va qualificato a tempo indeterminato, dunque precario ed il comodante può, in applicazione dell'art. 1810 c.c., recedere *ad nutum* (tale principio è stato affermato da Cass. SS.UU. civ. 9 febbraio 2011, n. 3168).

Con specifico riferimento all'ipotesi in cui il comodato di bene immobile sia stipulato per la soddisfazione di esigenze abitative familiari del comodatario, le Sezioni Unite, con la sentenza 29 settembre 2014, n. 20448, hanno stabilito che tale comodato, pur inquadrabile nello schema del "comodato a termine indeterminato", non è, in punto di disciplina, riconducibile al comodato senza determinazione di durata (c.d. comodato precario) regolato dall'art. 1810 cod. civ., bensì alla figura prevista dall'art. 1809 cod. civ., in quanto la determinazione della durata della concessione, non ancorata ad un termine prefissato, è comunque desumibile *per relationem* dall'uso convenuto. A questo genere di comodato, ispirato da finalità solidaristiche, infatti, "*mal si attaglia la natura instabile della situazione negoziale.*

Richiamati i menzionati approdi giurisprudenziali la Terza Sezione ha ritenuto corretta l'interpretazione fornita dalla Corte d'appello.

In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che la concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario è un contratto a termine, di cui è certo l'*an* ed incerto il quando, atteso che, con l'inserimento di un elemento accidentale per l'individuazione della precisa durata (nella specie, la massima possibile, ossia per tutta la durata della vita del beneficiario), il comodante ha limitato la possibilità di recuperare, quando voglia, la disponibilità materiale dell'immobile, rafforzando, al contempo, la posizione del comodatario, a cui viene garantito il godimento per tutto il tempo individuato. Il riferimento alla vita del comodatario, infatti, permette pur sempre di individuare un termine finale, per quanto anche molto lontano, nel quale il contratto avrà termine.

In tali casi, secondo la Cassazione, la disciplina da applicare non può che essere quella dell'art. 1809 c.c.

Seminario di specializzazione

Noleggi, locazioni commerciali e affitti d'azienda

Scopri di più

DIRITTI REALI, CONDOMINIO E LOCAZIONI

Regolamento di condominio contrattuale: validità della clausola di esonero spese a beneficio del costruttore-venditore

di Saverio Luppino, Avvocato

Master di specializzazione

Gestire il condominio nel diritto vivente: strumenti, casi e prospettive

Scopri di più

Corte di Cassazione, ordinanza del 21 giugno 2022, Sesta Sezione Civile, Presidente Giudice Dott. Lombardo Estensore Giudice Dott. Scarpa.

Massima: “*La clausola relativa al pagamento delle spese condominiali inserita nel regolamento di condominio predisposto dal costruttore o originario unico proprietario dell’edificio e richiamato nel contratto di vendita dell’unità immobiliare concluso tra il venditore professionista e il consumatore acquirente, può considerarsi vessatoria, ai sensi dell’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005, ove sia fatta valere dal consumatore o rilevata d’ufficio dal giudice nell’ambito di un giudizio di cui siano parti i soggetti contraenti del rapporto di consumo e sempre che determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e dunque se incida sulla prestazione traslativa del bene, che si estende alle parti comuni, dovuta dall’alienante, o sull’obbligo di pagamento del prezzo gravante sull’acquirente, restando di regola estraneo al programma negoziale sinallagmatico della compravendita del singolo appartamento l’obbligo del venditore di contribuire alle spese per le parti comuni in proporzione al valore delle restanti unità immobiliari che tuttora gli appartengano*”.

CASO

Il Condominio Alfa notificava nei confronti della Beta S.r.l.. costruttrice del medesimo fabbricato e predisponente il regolamento condominiale, formale decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 14.945,91, a titolo di spese condominiali.

La Beta S.r.l., adito il Tribunale di Brescia proponeva opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento deducendo che nel caso di specie dovesse trovare applicazione l’art. 11 del regolamento condominiale dalla medesima predisposto, in ragione del quale “*le spese condominiali sarebbero state da ripartire fra i soli acquirenti delle unità abitative fino a che non fossero state tutte vendute, con esonero quindi della società per le unità rimaste invendute*”.

Il Tribunale di Brescia disattendeva la deduzione dell’opponente Beta ritenendo che dovendo qualificarsi gli altri condomini come consumatori, la clausola di cui all’art. 11 del regolamento

condominiale, era da considerarsi vessatoria “tenuto conto dello squilibrio reso evidente dal fatto che l’esonero era integrale e **senza previsione di un termine massimo**, e quindi inefficace nei loro confronti in quanto non appositamente approvata”.

Soccombente in primo grado, la Beta S.r.l. interponeva appello avverso la sentenza del giudice delle prime cure.

La Corte di Appello di Brescia, tuttavia, respingeva a sua volta il gravame richiamando **il consolidato principio relativo alla applicabilità delle norme del Codice del consumo alle convenzioni di ripartizione delle spese condominiali predisposte dal costruttore, o dall’originario unico proprietario dell’edificio condominiale**, rilevando nel caso per cui è lite non era contestata né la qualità di professionista venditrice e predisponente il regolamento condominiale tra cui l’art. 11 in capo alla Beta, né quella di consumatori in capo agli acquirenti delle singole unità immobiliari e, non lo è neppure l’applicabilità al predetto rapporto del Codice del consumo, “vertendo la contestazione unicamente sull’applicabilità, alla clausola in questione, del regime di nullità-inefficacia in quanto vessatoria ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo”.

Orbene, la Corte del gravame reinterpretava la decisione della Corte di Cassazione n. 16321 del 2016, in ragione della quale, ad avviso della Corte di Appello di Brescia si restringeva l’applicabilità del Codice del consumo alle sole “*convenzioni limitative di natura reale incidenti sul bene compravenduto*”.

Così concludeva confermando la decisione del giudice delle prime cure in ragione della quale “*la clausola d’esenzione dalle spese, predisposta dalla società venditrice, risulterebbe in sé prospettare uno squilibrio significativo dei diritti e obblighi derivanti dal contratto*”.

La sentenza impugnata rilevava che, l’esenzione dalle spese fosse totale a favore della società venditrice costruttrice, lasciando a carico della restante compagine condominiale e futuri acquirenti la totalità delle spese condominiali; non era previsto un termine massimo, **giacchè la clausola di esenzione era subordinata alla vendita integrale di tutte le singole unità immobiliari**; l’importo delle spese condominiali non era determinabile al momento della conclusione del contratto.

Soccombente anche in secondo grado, la Beta S.r.l proponeva ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. Resisteva con controricorso il Condominio Alfa.

Il relatore riteneva il ricorso manifestamente fondato e definibile ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ma su richiesta del ricorrente, il Presidente fissava l’adunanza della camera di consiglio.

Le parti hanno presentato memorie.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione **accoglieva** l'unico motivo di ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinvia per la determinazione delle spese di giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Brescia in diversa composizione.

La Corte incentra la sua motivazione sulla circostanza che gli obblighi derivanti dal solo regolamento condominiale, non sono qualificabili alla stregua di un contratto di consumo, poiché , il regolamento condominiale di natura contrattuale riveste la forma di contratto plurilaterale nel quale parti sono più soggetti giuridici tutti detentori di uno scopo comune, in cui non si pone quindi un nesso di reciprocità tra le prestazioni o le attribuzioni patrimoniali, né rileva il pericolo di uno squilibrio fra diritti ed obblighi contrapposti.

QUESTIONI

Con il primo ed unico motivo di ricorso la Beta S.r.l., denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 1123 c.c., nonché degli artt. 33, 34 e 36 del Codice del consumo alla luce del principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità.

A sua volta, il Condominio Alfa nella rispettiva memoria insisteva per l'accertamento e conseguente **declaratoria di nullità della clausola del regolamento condominiale con la quale si prevedeva l'esonero totale e senza scadenza dal pagamento degli oneri condominiali della costruttrice venditrice.**

Orbene, preliminarmente nel valutare la corretta instaurazione del contraddittorio, la Corte di legittimità rilevava che la legittimazione del Condominio Alfa in persona dell'amministratore si giustificasse ai sensi e per gli effetti dell'art. 1130, n. 3, c.c., rispetto alla domanda di riscossione degli oneri condominiali ed alla successiva opposizione al pagamento proposta da Beta.

In primo luogo la Corte di legittimità, richiamando le Sezioni Unite, rilevava che relativamente ai limiti di cognizione dell'autorità giudiziaria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo “*il giudice può sindacare sia la nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, ma a condizione che quest'ultima sia stata dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione*”[\[1\]](#).

In secondo luogo, tale pronuncia di nullità o inefficacia “*postulerebbe come è noto, un'azione esperibile da o nei confronti (non del condominio, ma) di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario, trattandosi di un contratto plurilaterale avente scopo comune, in quanto partecipi al vincolo negoziale che si assume viziato*”[\[2\]](#).

Tuttavia, circa la nullità o inefficacia della ridetta clausola di ripartizione delle spese di lite, la questione è stata portata alla cognizione del giudicante solo in via incidentale.

Orbene, la Corte di Cassazione pronunciandosi sulla decisione del gravame del giudice delle

seconde cure ha rilevato **una manifesta violazione da parte della Corte di Appello di Brescia dell'art. 33 del Codice del Consumo.**

Innanzitutto, la norma in esame prevede che una clausola si intenda vessatoria laddove in un contratto concluso tra professionista e consumatore comportino a carico del consumatore – contrente debole – un **significativo squilibrio** tra diritti ed obblighi contrattuali.

Al contrario, il contratto concluso tra il professionista – nel caso di specie venditrice costruttrice Beta – ed il consumatore – nel caso di specie singolo acquirente di unità immobiliare – è di regola un **contratto di compravendita**, quindi saranno applicabili le norme in materia di compravendita.

Ivi è previsto che gli obblighi posti a carico del costruttore venditore siano quelli previsti all'art. 1476 c.c. e cioè, di consegnare la cosa al compratore; fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa. Parimenti, gli obblighi a carico del compratore sono disciplinati al successivo art. 1498 c.c., che pone a carico dell'avente causa l'obbligo di corresponsione del prezzo.

E' evidente che dal contratto tra costruttore venditore e acquirente di unità immobiliare, non derivino dalle norme applicabili in materia di compravendita, espressi obblighi di contribuzione alle spese condominiali relative alla gestione delle parti comuni in misura proporzionale al "valore delle restanti unità immobiliari che tuttora gli appartengano; tale obbligo discende, piuttosto, dagli articoli 1118 e 1123 c.c., e può essere oggetto, tuttavia, di "diversa convenzione" ai sensi dell'articolo 1123 c.c., comma 1".

Precisamente l'art. 1118, comma 1, c.c., prevede espressamente che *"il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene"*; e l'art. 1123, c.c., *"le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastri solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità".*

Sicchè è pacifico che entrambe le disposizioni possano essere **derogate** mediante accordo a firma di tutti i condomini ovvero mediante deliberazione assunta dalla compagine condominiale all'unanimità.

Il ricorso all'autonomia negoziale può essere tale da escludere in maniera totale o parziale per taluno dei condomini la corresponsione delle spese condominiali.

Secondo un orientamento della Corte di legittimità, che seppur risalente è comunque ancora attuale ed applicabile, “*l’art. 1123 cod. civ., nel consentire la deroga convenzionale ai criteri di ripartizione legale delle spese condominiali, non pone alcun limite alle parti, con la conseguenza che deve ritenersi legittima non solo una convenzione che ripartisca le spese tra i condomini in misura diversa da quella legale, ma anche quella che preveda l’esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall’obbligo di partecipare alle spese medesime.* In tale ultima ipotesi, ove una clausola del regolamento di condominio stabilisca per una determinata categoria di condomini l’esenzione dal concorso in qualsiasi tipo di spesa (comprese quelle di conservazione) in ordine ad una determinata cosa comune, *essa comporta il superamento nei riguardi di detta categoria di condomini della presunzione di comproprietà su detta parte del fabbricato*”^[3].

Ebbene, al contrario di quanto previso in materia societaria, ove in ragione dell’art. 2256 c.c. “è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite”, non esiste una norma analoga in materia di condominio negli edifici.

L’esclusione dalla partecipazione alle spese di gestione dei beni comuni, differentemente da quanto erroneamente sostenuto dalla Corte di Appello di Brescia, è **espressione della libertà negoziale autonoma e distinta delle parti**: “sotto un profilo soggettivo e oggettivo, rispetto al contratto di vendita dell’unità immobiliare intercorsa tra costruttore proprietario originario e singolo condomino acquirente, seppure tale diversa convenzione ex art. 1123 c.c. sia oggetto di espresso richiamo nei titoli di compravendita di ciascun appartamento dell’edificio comune”.

Orbene, una **clausola del tipo di quella oggetto di lite può dirsi in violazione dell’art. 33 del Codice del consumo** solo in caso di **significativo squilibrio degli obblighi e diritti derivanti dalle norme in materia di compravendita** ai sensi dell’art. 1476 e 1498 c.c., non “ex se negli obblighi di contribuzione derivanti dagli artt. 1118 e 1123 c.c.”.

Acquistano a tal fine rilievo, come richiamato dalla pronuncia della Cassazione del 2016 n. 16321 – richiamata dalla stessa Corte del gravame – unicamente le clausole del regolamento condominiale predisposte dal costruttore o originario unico proprietario dello stabile, riconleggibili all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale esercitate dal medesimo, la quali “valutate alla luce del complessivo programma obbligatorio, secondo i profili del ‘significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto’ e della ‘buona fede’, ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 33, comma 1, in rapporto al condomino acquirente dell’unità immobiliare di proprietà esclusiva che rivesta lo status di consumatore, incidano sulla portata della prestazione traslativa di dare dovuta dall’alienante, la quale si estende di regola alle parti comuni, ovvero sul corrispettivo dovuto dal compratore per il bene venduto”.

Al contrario, **il regolamento condominiale di natura contrattuale riveste la forma di contratto plurilaterale** nel quale parti sono più soggetti giuridici tutti detentori di uno scopo comune “*nel quale non si pone quindi un nesso di reciprocità tra le prestazioni o le attribuzioni patrimoniali, né rileva il pericolo di uno squilibrio fra diritti ed obblighi contrapposti*”.

Neppure deve trascurarsi la legittimazione relativa spettante al contraente protetto a far valere la nullità di protezione delle clausole vessatorie (art. 36, comma 3 Codice del Consumo), salva la rilevabilità d'ufficio del giudicante, infatti, “*la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una “species” del più ampio “genus” rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali – quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l’uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) – che trascendono quelli del singolo*”^[4] supponendo comunque un giudizio di cui siano parti in causa il professionista ed il consumatore, ovvero i soggetti contraenti del rapporto di consumo, e nel quale venga in gioco l’esecuzione di quella clausola.

“*Secondo Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, sentenza 2 aprile 2020, causa C-329/19, invero, la Dir. del Consiglio 5 aprile 1993, n. 93/13/CEE, articolo 1, paragrafo 1, e articolo 2, lettera b), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un “contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell’ordinamento italiano”, sebbene un simile soggetto giuridico non rientra nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva*”.

Orbene la presente causa è instaurata tra il professionista venditore e costruttore Beta S.r.l. ed il Condominio Afra consumatore e non ha ad oggetto il contratto di consumo concluso tra la società Beta S.r.l. ed il Condominio stesso; tuttavia la nullità della clausola vessatoria è stata considerata a vantaggio del Condominio consumatore.

Nella memoria depositata dal Condominio si rilevava che per “*la corretta applicazione dell’articolo 33 Codice del Consumo, comma 1, debba prendersi in considerazione l’intero assetto delle obbligazioni derivanti dai singoli contratti di compravendita, siglati tra Beta S.r.l. e gli acquirenti condomini, tra cui, nel caso di specie, l’obbligazione che sorge in capo a quest’ultimi di tenere totalmente ed illimitatamente esente la venditrice dal pagamento delle spese di gestione delle parti comuni in proporzione al valore degli altri immobili condominiali di proprietà della stessa ricorrente*”.

Richiamava altresì l’art. 34 Codice del consumo, comma 1, nella valutazione della vessatorietà della clausola di cui all’art. 11 del regolamento di condominio “*tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende*” . Il controricorrente ravvisava tale collegamento tra la clausola 11, comma 6, del regolamento e i diritti e gli obblighi derivanti dai singoli contratti di compravendita delle singole unità immobiliari.

Il ridetto rilievo del Condominio è stato valutato dalla Corte di Cassazione come non lontano “*da quanto sinora affermato in motivazione, esse stesse postulano, rispetto alla prima indagine compiuta nella sentenza impugnata, un più complesso accertamento sul merito della vessatorietà*

della clausola, che non può svolgersi in sede di rinvio”.

Sarebbe necessario, invero, verificare la vessatorietà della dell'art. 11 del regolamento condominiale, che esonera la Beta S.r.l. costruttrice e venditrice dal pagamento delle spese condominiali, valutando non già lo squilibrio dei diritti e **degli obblighi derivanti dal solo regolamento condominiale, che non è qualificabile alla stregua di un contratto di consumo;** quanto lo squilibrio dell'intero rapporto contrattuale sinallagmatico e dunque della complessiva operazione economica intercorsi tra il singolo acquirente consumatore e il professionista venditore, così operando “*l'eventuale accertamento della vessatorietà della clausola nell'ambito del rapporto di consumo “a vantaggio del consumatore” ripercuoterà la sua incidenza sulla validità della adesione alla convenzione ex articolo 1123 c.c., comma 1*”.

Tutto quanto argomentato, accogliendo il ricorso di Beta s.r.l., la Corte di Cassazione, nel rinviare la decisione alla Corte di Appello di Brescia enunciava il seguente principio di diritto, richiamato in epigrafe.

[1] Cass. Civ. SS.UU. n. 9839/21

[2] Cass. Civ. n. 6656/21

[3] Cass. Civ. n. 5975/04

[4] Cass. Civ. SS.UU n. 26242/2014

Master di specializzazione

**Gestire il condominio nel diritto vivente:
strumenti, casi e prospettive**

Scopri di più

DIRITTO E PROCEDIMENTO DI FAMIGLIA

L'indennizzo per l'occupazione della casa familiare in comproprietà dopo l'allontanamento del coniuge

di Giuseppina Vassallo, Avvocato

Seminario di specializzazione

Strumenti per l'attuazione dei provvedimenti della famiglia e le sanzioni per inadempimenti e violazioni

Scopri di più

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 03/12/2025 n. 31487

Casa coniugale- uso della cosa comune

(art. 1102 c.c.)

Massima: “Se la casa coniugale non è assegnata ad un coniuge per assenza di figli, l'utilizzo esclusivo dell'immobile da parte di un coniuge comproprietario, da diritto all'altro di ottenere un indennizzo, parametrato sul valore locativo, per l'occupazione dell'immobile”

CASO

Nel corso di una crisi coniugale il marito si allontana dalla casa coniugale e non riesce a rientrare poiché la moglie aveva provveduto a far cambiare la serratura della porta di accesso.

Solo dopo un anno, dopo aver ottenuto un provvedimento di reintegra nel possesso emesso dal tribunale, l'uomo riesce a tornare in possesso delle chiavi di casa ma, preso atto della intollerabilità della convivenza decide di non rientrare in casa.

Nel frattempo, la moglie instaura un procedimento per separazione giudiziale in cui chiede l'assegnazione della casa coniugale ma il tribunale respinge la richiesta in quanto inammissibile, essendo riservato tale diritto all'ipotesi di esistenza di figli minori e maggiorenni non autosufficienti. Il marito chiede separatamente di poter godere dei frutti civili del bene occupato in via esclusiva dalla donna.

Pendente la separazione, il l'uomo agisce per ottenere il rilascio dell'immobile in comproprietà e il pagamento di un'indennità per l'occupazione dell'immobile. Il tribunale condanna la donna a versare l'indennità di occupazione per i mesi in cui aveva negato l'accesso al marito comproprietario, ossia dall'allontanamento fino alla reintegra del possesso mediante la consegna delle chiavi.

Non si disponeva il rilascio dell'abitazione perché l'assegno di mantenimento per la moglie deciso in sede separativa, era stato parametrato sulla circostanza del godimento dell'immobile cointestato, che le consentiva di non dover sostenere ulteriori spese abitative.

L'uomo ricorre in appello e la Corte territoriale in parziale riforma dispone il pagamento di un'indennità di occupazione di 350,00 euro mensili dall'estromissione dell'uomo dall'immobile fino all'effettivo rilascio dell'immobile.

Si arriva in Cassazione dove la donna lamenta errori da parte dei giudici di merito, sostenendo che l'indennizzo doveva essere disposto solo fino al tempo della reintegra e della ipotetica disponibilità per il marito di rientrare nell'abitazione e che il marito avrebbe dovuto manifestare la sua intenzione di utilizzare l'immobile anche in modalità turnaria, cosa che non era avvenuta.

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO SEGUITO DALLA CASSAZIONE

Secondo la Cassazione risulta correttamente accertato che la moglie si era opposta all'utilizzo comune dell'immobile e che il marito era stato escluso dal godimento diretto, nonostante lo stesso avesse chiesto continuativamente, anche dopo l'ottenimento della possessoria, il rilascio o il godimento indiretto (frutti civili) del bene immobile.

In conclusione, la Corte ritiene che al caso devono applicarsi le norme sulla comunione ordinaria, e in particolare l'art. 1102 c.c. che disciplina l'uso della cosa comune, stabilendo che ogni partecipante può servirsene, purché non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto.

Si vieta quindi al singolo partecipante di utilizzare in via esclusiva la cosa comune e di sottrarla alla possibilità di godimento degli altri.

L'ordinanza richiama una recente pronuncia della stessa Cassazione (Cass. Civ. n. 10264/2023) in cui si dice che in materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per altra circostanza non sia possibile un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, si stabilisce l'uso indiretto e, in mancanza di tale scelta, il comproprietario, che ha goduto del bene, deve corrispondere i frutti civili all'altro partecipante alla comunione, con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o di partecipazione al godimento.

Proprio in applicazione del principio, la Corte ha statuito che, in caso di separazione dei coniugi, l'indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all'altro la volontà di godimento dell'immobile, cosa che è avvenuta nel caso di specie.

La quantificazione dell'indennizzo.



La giurisprudenza è ferma nel riconoscere l'indennizzo al coniuge comproprietario che rimane fuori dal godimento dell'immobile adibito a casa coniugale. Se non si procede con la vendita del bene o con la divisione, il comproprietario ha diritto di percepire un'indennità.

Tale somma può essere quantificata riferendosi ai prezzi di mercato correnti per il canone di locazione se l'immobile fosse locato a terzi. Dalla somma si sottrae la quota di comproprietà di chi usufruisce dell'immobile.

Seminario di specializzazione

Strumenti per l'attuazione dei provvedimenti della famiglia e le sanzioni per inadempimenti e violazioni

Scopri di più

DIRITTO E REATI SOCIETARI***Plusvalenza occulta: i soci di una società rispondono del debito tributario della società cancellata dal Registro delle Imprese***

di Asia Bartolini, Dottoressa in Legge

LAGHEZZA ACADEMY
Master di specializzazione
Normativa e compliance doganale:
come trasformare le sfide in opportunità
Scopri di più

Cass. civ., Sez. V, Sent. n. 28256 del 24/10/2025

Parole chiave: società cancellata – registro delle imprese – bilancio finale di liquidazione – sopravvenienza attiva di beni e di diritti – successione ex soci nei rapporti debitori

Massima (conforme a Cass. Sez. V, n. 2/2022): “In tema di contenzioso tributario, a seguito di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, alla definitiva estinzione dell’ente consegue la successione degli ex soci nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all’esito della liquidazione, e ciò indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione; ne consegue l’interesse dell’Agenzia delle entrate a procurarsi un titolo nei confronti di quest’ultimi, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive o di beni e diritti non contemplati nel bilancio”.

Disposizioni applicate: art. 2495 c.c. – artt. 1, 36 e 55 D. Lgs. 546/1992 – artt. 36 e 65 D.P.R. 602/1973

La controversia oggetto della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione qui in commento trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate a A.A. e B.B., in qualità di ex soci della estinta Immobiliare Manfredonia S.r.l. (società avente ristretta base partecipativa), al fine di contestare l’omessa dichiarazione e il conseguente mancato pagamento di imposte (Ires, Iva e Irap) su una plusvalenza dal valore milionario.

La suddetta plusvalenza, in particolare, era scaturita dalla vendita di un terreno edificabile per la cifra di ben 21.000.000,00 Euro acquistato al costo di Euro 2.065.827,00, negozio di compravendita regolarmente registrato ma non riportato nel bilancio della società.

I contribuenti impugnavano l’atto, sostenendo di non essere tenuti a rispondere dei debiti sociali in assenza di prova di aver percepito alcunché dalla vendita.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso, annullando l’atto

impositivo. La decisione veniva successivamente confermata anche dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, costringendo così l'Amministrazione finanziaria a proporre ricorso per Cassazione.

Ebbene, l'Agenzia delle Entrate articolava il proprio ricorso su due motivi, entrambi ritenuti fondati dalla Suprema Corte.

Con il primo motivo, l'Agenzia lamentava la nullità della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio per omessa pronuncia sulla censura di violazione del divieto di abuso del diritto. L'Amministrazione finanziaria, in particolare, sosteneva che la cancellazione e l'estinzione della società, avvenuta in tempi sospettosamente rapidi dopo la vendita del terreno (la vendita era infatti avvenuta il 27 luglio 2025, mentre la cancellazione il 5 dicembre 2005), fosse stata deliberata con finalità elusiva e pertanto inopponibile al Fisco.

La Corte di Cassazione accoglieva tale censura, rilevando che, sebbene la Commissione Tributaria Regionale del Lazio avesse riconosciuto il “comportamento fraudolento” e le tempistiche sospette, aveva fondato la propria *ratio decidendi* esclusivamente sull'art. 2495 c.c. (limitazione della responsabilità dei soci a quanto riscosso in liquidazione), omettendo di pronunciarsi sulla tesi dell'abuso del diritto.

Il secondo motivo di ricorso, invece, censurava la violazione e falsa applicazione dell'art. 2495, co. 2, c.c., nonché degli artt. 36 e 65 del D.P.R. 602/1973. A parere dell'Amministrazione finanziaria, infatti, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva erroneamente ritenuto che fosse precluso richiedere ai soci, successori della società estinta, il pagamento dei debiti fiscali, sulla base della circostanza per cui i soci rispondono solo se abbiano percepito somme dal bilancio finale di liquidazione, e che l'Ufficio avrebbe dovuto preventivamente agire nei confronti del liquidatore o procedere con accertamenti di carattere personale.

La Suprema Corte ha disatteso fortemente tali conclusioni, chiarendo in primo luogo che, trattandosi di somme non dichiarate al Fisco e non transitate in bilancio, la tesi della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, se accolta, avrebbe permesso a qualsiasi società di eludere completamente l'imposizione tramite la cancellazione dal registro delle imprese. In secondo luogo, la Corte ha ribadito, richiamando importanti precedenti della stessa Corte di Cassazione, che la responsabilità successoria degli *ex soci* nei rapporti debitori non definiti a seguito dell'estinzione della società di capitali sussiste indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un riparto in base al bilancio finale di liquidazione. L'interesse ad agire dell'Amministrazione finanziaria è infatti integrato dalla possibilità che sussistano sopravvenienze attive o beni e diritti non contemplati nel bilancio che si sono comunque trasferiti ai soci.

Infine, la Corte ha altresì precisato che, ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 602/1973, la responsabilità del liquidatore e quella successoria dei soci hanno fonti diverse e non sono subordinate tra loro; pertanto, non è necessario l'esperimento dell'azione contro il liquidatore per poter agire nei confronti dei soci.



Così argomentando, la Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, ha cassato la decisione impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché procedesse a un nuovo giudizio in osservanza dei principi di diritto enunciati.

Con tal sentenza, dunque, la Suprema Corte di Cassazione ha, in sintesi, riconosciuto la piena legittimità dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti degli ex soci della società estinta, anche in assenza di riparti liquidatori, qualora si discuta di ricavi occulti o di operazioni elusive non configurati nel bilancio finale di liquidazione.

The banner features the Laghezza Academy logo on the left, which includes the text "LAGHEZZA ACADEMY training for grown-ups" and the Euroconference logo below it. In the center, the text "Master di specializzazione" is above the main title "Normativa e compliance doganale: come trasformare le sfide in opportunità". On the right, there is a red circular graphic with the text "Scopri di più" in white.

**CRISI DI IMPRESA**

La valutazione del requisito della “meritevolezza” nella ristrutturazione dei debiti del consumatore

di Sofia Mansoldo, Assegnista di ricerca in Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi di Verona

Seminario di specializzazione

Cartolarizzazione e cessione in blocco dei crediti bancari: profili sostanziali, processuali e novità normative

Scopri di più

[Trib. Napoli, 27 ottobre 2025](#)

Parole chiave Sovraindebitamento – Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Presupposto di ammissibilità – Meritevolezza – Valutazione

Massima: *“Il giudice non deve valutare se il debitore abbia effettivamente causato il sovraindebitamento con colpa, ma, al contrario, può negare l’omologa del piano solo quando l’indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede o da un suo comportamento fraudolento. Alla luce della nuova normativa, può affermarsi che la meritevolezza non dipende dal verificarsi di un evento non prevedibile (futuro e incerto) che abbia aggravato la situazione debitoria: il sovraindebitato non può essere infatti considerato meritevole solo quando il debito esplode in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, scioccanti ed estrinseci (c.d. shock esogeno). Bisogna, in realtà, distinguere la situazione di sovraindebitamento in cui oggettivamente il debitore viene a trovarsi, che integra il requisito oggettivo per poter accedere alla procedura, dalla condotta che ha causato tale situazione, che deve essere stata caratterizzata, per impedire l’accesso alla procedura stessa, da colpa grave, malafede o frode”.*

Disposizioni applicate art. 69, comma 1, CCII

CASO E SOLUZIONE

Un debitore in stato di sovraindebitamento si avvale della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss. CCII (che nel CCII ha preso il posto del vecchio piano del consumatore previsto dalla L. n. 3/2012). Il Tribunale di Napoli, tenuto conto di quanto esposto nel piano e nella relazione particolareggiata, nonché delle integrazioni eseguite e depositate, ritiene sussistenti i requisiti per l’omologazione.

QUESTIONI

La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) rappresenta una procedura a carattere volontario, fruibile esclusivamente dal consumatore, ammesso a regolare il proprio stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 2, co. 1, lett. c, CCII) sulla base di un piano, che indica in modo specifico tempi e modalità per superare la condizione di indebitamento, rimesso all'omologazione del Tribunale. Si tratta di una procedura che consente al consumatore di ridefinire in modo unilaterale il proprio stato di sovraindebitamento, senza alcuna approvazione da parte dei creditori, indirettamente tutelati dall'autorità giudiziaria chiamata a valutare l'ammissibilità e la fattibilità del piano.

Si evidenzia che la ristrutturazione dei debiti del consumatore consente al debitore di superare la propria situazione di sovraindebitamento mediante un procedimento più agevole e semplificato rispetto alle altre procedure concorsuali (v., per tutti, R. Brogi, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi. Un'analisi giuridica ed economica*, Milano, 2024, p. 340), ma che comunque non può pregiudicare i creditori. Il punto di bilanciamento con gli interessi dei creditori, i quali non possono votare la proposta e vedono imposta l'omologazione, è costituito dalla necessaria ricorrenza del requisito della meritevolezza (v. G. Limitone, *La suggestione (e la trappola) della meritevolezza soggettiva nel sovraindebitamento e la legge n. 176/2020: la colpa per il debito e la responsabilità del sovraindebitamento*, 22 maggio 2021, in www.ilcaso.it), che deve qualificare la condotta del consumatore, in assenza delle condizioni soggettive ostative all'accesso alla procedura indicate nell'art. 69, comma 1, CCII.

Tale norma prevede invero che la domanda è da intendersi inammissibile qualora il consumatore abbia già beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda o ne abbia beneficiato per due volte nel corso della sua vita, ovvero qualora il debitore abbia causato il proprio stato di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Merita segnalare, a questo proposito, la discontinuità della nuova normativa rispetto all'originaria formulazione dell'art. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012 (anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 176/2020), che invece escludeva il requisito della meritevolezza ove il consumatore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero avesse determinato colposamente il sovraindebitamento, anche per un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Nel contesto del CCII, come già anticipato, la proposta di piano formulata dal debitore risulta ammissibile salvi i casi in cui emerge che la condizione di sovraindebitamento sia stata determinata da una sua condotta connotata da colpa grave, malafede o frode. Conseguentemente, per impedire l'accesso a questo tipo di procedura, non è sufficiente che il debitore abbia causato, colpevolmente, il proprio stato di sovraindebitamento, ma risulta necessario che lo stesso abbia agito in maniera assai negligente, essendo appunto richiesta la colpa grave ai fini del rigetto dell'omologa del piano del consumatore, nonché in malafede o al fine di frodare i creditori.

Con specifico riferimento alle modifiche apportate dalla riforma del CCII sulla valutazione del requisito di "meritevolezza", si può dunque osservare che il legislatore ha inteso ampliare la

platea di beneficiari della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (cfr. R. Brogi, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi. Un'analisi giuridica ed economica*, cit., p. 344), posto che gli elementi della colpa grave, della malafede e del dolo, a differenza della più lieve colpa, risultano di difficile inquadramento e ancor di più di difficile dimostrazione. Nel nuovo quadro normativo, come rileva il Tribunale nella pronuncia in commento, risulta necessario distinguere lo stato di sovraindebitamento in cui oggettivamente il debitore viene a trovarsi, che integra il presupposto oggettivo per poter accedere alla procedura, dalla condotta del consumatore che ha causato tale stato, che, per impedire l'accesso alla procedura stessa, deve essere stata caratterizzata da colpa grave, malafede o frode.

Più precisamente, il Tribunale di Napoli prevede che il debitore sovraindebitato non può essere considerato meritevole solamente qualora la condizione di indebitamento sia conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, scioccanti ed estrinseci (c.d. *shock esogeno*), posto che la “meritevolezza” non dipende dal verificarsi di un evento non prevedibile (futuro e incerto) che abbia aggravato la situazione debitoria. Il che vale a dire, in altri termini, che il controllo della “meritevolezza” deve essere limitato al parametro della causazione oggettiva del sovraindebitamento, mediante comportamenti specifici, senza che si debba necessariamente accettare un evento futuro e imprevedibile, come unico fatto giustificante lo stato di sovraindebitamento.

Del resto, non risulterebbe coerente con gli obiettivi che il legislatore del CCII ha inteso conseguire, tramite la disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 ss. CCII*, un controllo di “meritevolezza” che impedisca al debitore di accedere alla procedura solamente perché si è indebitato in modo sproporzionato, considerando che questa sproporzione è l’essenza stessa del sovraindebitamento (in senso analogo v. Trib. Catania, 21 giugno 2024, in www.ilcaso.it). Va infatti opportunamente considerato che il legislatore del CCII, eliminando il requisito della valutazione della colpa genericamente intesa, ha deciso di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari della procedura in questione, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento (v. App. Bologna, 9 febbraio 2024, in www.ilcaso.it).

In definitiva, il Tribunale di Napoli, in base alla documentazione depositata e alle informazioni rese dal consumatore, nonché acquisite dai gestori della crisi, ritiene che nel caso di specie la proposta di ristrutturazione del debito sia ragionevolmente attuabile, essendo rispettosa della *ratio* della normativa sul sovraindebitamento. Il Tribunale, verificata l’assenza di motivi di inammissibilità e valutata la legittimità e la fattibilità del piano, omologa pertanto la proposta di ristrutturazione dei debiti *ex artt. 67 ss. CCII* presentata del debitore.

Seminario di specializzazione

**Cartolarizzazione e cessione in blocco dei crediti bancari:
profili sostanziali, processuali e novità normative**

Scopri di più

DIRITTO BANCARIO

Frodi informatiche: le tipologie più diffuse

di Fabio Fiorucci, Avvocato

Master di specializzazione

Contenzioso bancario: tutela del cliente e strategie difensive

[Scopri di più](#)

Le frodi informatiche collegate ai sistemi di pagamento rappresentano oggi un fenomeno in costante evoluzione, sempre più sofisticato e insidioso, capace di colpire anche gli utenti più accorti. Di seguito, sono indicate le principali tipologie.

Tra le tecniche più diffuse, il **phishing** continua a costituire un caposaldo della frode digitale. Si tratta di un inganno accuratamente progettato per indurre gli utenti a rivelare dati sensibili – numero di conto, password, codici di accesso – mediante comunicazioni che riproducono in modo estremamente verosimile le forme ufficiali delle banche e degli istituti di pagamento. È sufficiente un'e-mail apparentemente credibile, un link solo in apparenza innocuo o un messaggio su WhatsApp: un singolo clic può determinare l'ingresso nella trappola.

Questa pratica costituisce una frode “classica”, invero riconoscibile in presenza di un minimo livello di attenzione da parte del cliente, anche grazie alle ormai diffuse campagne di sensibilizzazione.

Oggi, tuttavia, il phishing assume declinazioni ancora più insidiose: lo **smishing**, diffuso tramite SMS, e il **vishing**, che sfrutta il contatto telefonico. Le due modalità spesso agiscono in combinazione: un messaggio d'allarme anticipa la telefonata del presunto “operatore”, che persuade la vittima a fornire dati personali o ad autorizzare operazioni di pagamento.

Se il phishing si fonda sull'imitazione, lo **spoofing** rappresenta un ulteriore salto di qualità: la manipolazione riguarda l'origine stessa della comunicazione. Il truffatore altera le informazioni del mittente per far apparire il messaggio o la chiamata come proveniente realmente dalla banca o da un interlocutore affidabile. Le forme più diffuse sono l'**SMS spoofing** e il **vishing caller ID spoofing**. Nel primo caso, i messaggi fraudolenti possono mescolarsi a quelli autentici, condividendo il medesimo thread (sequenza di SMS) di comunicazione. Nel secondo, il numero visualizzato sul display viene falsificato, rendendo estremamente difficile distinguere la truffa da un contatto legittimo.

Una variante evoluta del vishing è il cosiddetto **Boxing**: qui, il truffatore intercetta la carta di pagamento direttamente nella cassetta postale del titolare, unitamente ai dati personali del

cliente. Pur non essendo elemento sufficiente a compromettere lo strumento, tale sottrazione necessita delle credenziali di autorizzazione dei pagamenti, che l'impostore ottiene tramite tecniche raffinate di social engineering.

In questa forma di attacco, il truffatore si presenta come operatore dell'istituto finanziario, sfruttando informazioni riservate per acquisire credibilità. Le telefonate appaiono legittime, i messaggi risultano convincenti e la vittima, inconsapevole, fornisce PIN e codici temporanei, completando così il mosaico necessario alla consumazione della frode.

Ne scaturisce un connubio perfetto tra abilità tecnica e manipolazione psicologica: la carta fisica e i dati sottratti durante la spedizione, combinati con le credenziali ottenute con l'inganno, consentono al truffatore di effettuare prelievi o acquisti non autorizzati.

Queste tecniche, oltre a sottrarre informazioni riservate, possono consentire l'installazione di malware nei dispositivi delle vittime, garantendo ai criminali un accesso remoto a dati e transazioni.

Si segnalano anche il **card trapping**, in cui la carta viene fisicamente trattenuta nel bancomat da un dispositivo manomesso e successivamente recuperata dal truffatore, e il **cash trapping**, consistente nell'inserimento di un dispositivo che trattiene fisicamente le banconote durante l'erogazione, impedendo all'utente di prelevarle.

Tra le frodi in più rapida crescita si colloca il **SIM Swap** (o SIM Scam), che coniuga abilità informatica e social engineering. Il truffatore si procura una copia del documento d'identità della vittima – spesso mediante software “spia” – e si presenta al gestore telefonico fingendosi il legittimo titolare. In tal modo ottiene un duplicato della SIM, intercettando chiamate, messaggi e, soprattutto, le OTP (One-Time Password) necessarie per la conferma delle operazioni bancarie. La vittima viene così esclusa dal proprio numero di telefono, mentre il truffatore acquisisce pieno controllo della relativa identità digitale.

Ancora più sofisticate, infine, ma altrettanto pericolose, sono le truffe note come **Man in the Browser** (MITB) e **Man in the Middle** (MITM). Nel primo caso, un malware infetta il browser del computer della vittima, alterando le operazioni bancarie senza che l'utente abbia alcuna percezione dell'attacco: la pagina web appare autentica, ma i dati vengono indirizzati a terzi. Nel secondo, l'aggressione si colloca letteralmente “nel mezzo” della comunicazione: l'hacker si interpone tra due interlocutori, fingendosi l'uno con l'altro, intercettando e potenzialmente modificando i messaggi scambiati.

Master di specializzazione

**Contenzioso bancario: tutela del cliente
e strategie difensive**

Scopri di più



OPINIONI E ISTITUZIONI

TeamSystem, Euroconference e Normo.ai: una nuova alleanza a supporto degli avvocati

di Milena Montanari

Il primo **assistente di intelligenza artificiale per professionisti** in ambito economico, fiscale, legale e del lavoro.

Ottieni Risposte Immediate

Risparmia Tempo Prezioso

Elabora Documenti Complessi

Normo.ai
Attiva la **prova gratuita**

Una nuova era tecnologica per gli Studi legali

Per gli Studi legali, molte attività decisive – dall’analisi dei documenti alla redazione di pareri e atti, fino alla ricostruzione del quadro giuridico – richiedono tempo, precisione e attenzione nel collegare informazioni provenienti da fonti diverse. L’**ingresso di Normo.ai nell’ecosistema TeamSystem** rappresenta una svolta proprio su questo fronte: uno strumento che interpreta i quesiti, esamina gli allegati, ricostruisce il contesto normativo e produce elaborati già strutturati secondo gli standard professionali.

Il risultato è una gestione più rapida, ordinata e affidabile delle attività che tradizionalmente assorbono una quota significativa del tempo dello Studio, permettendo ai Professionisti di concentrarsi sulle valutazioni strategiche e sulla relazione con il cliente.

Tecnologia avanzata e metodo di lavoro

Normo.ai non si limita a restituire informazioni: le collega, le interpreta e le trasforma in materiali subito utilizzabili. L’AI è in grado di analizzare contratti, atti giudiziari, avvisi di accertamento, bilanci o perizie e di generare documenti professionali già formattati. A ciò si aggiunge la possibilità di ottenere la produzione di “artefatti” (come pareri, ricorsi, tabelle operative) che velocizzano le fasi preparatorie del lavoro senza snaturare il **ruolo decisionale del Professionista**.

L’organizzazione del lavoro è arricchita da **funzioni pensate per gli Studi**: chat strutturate come dossier, modelli personalizzabili, esportazioni in Word o Excel e impostazioni grafiche coerenti con l’identità dello Studio.

Il valore distintivo di Euroconference: presidio, rigore, qualità

Accanto alla tecnologia, la partnership introduce un elemento decisivo: il presidio editoriale e qualitativo di Euroconference.



Il modello di intelligenza artificiale generativa utilizzato da Normo.ai è infatti accompagnato da un **processo continuo di verifica e validazione** condotto da un Comitato di Esperti Euroconference. Tale attività di supervisione ha lo scopo di monitorare la correttezza, la completezza e la coerenza degli elaborati generati dall'AI, assicurando un allineamento costante con l'evoluzione normativa e interpretativa.

È un approccio che inserisce la tecnologia all'interno di un modello professionale riconoscibile, offrendo ai Professionisti **contenuti qualificati e affidabili**, pur lasciando al giurista la responsabilità del giudizio finale.

Questa forma di supervisione continua costituisce uno degli elementi più innovativi e distintivi dell'intera iniziativa.

Una partnership costruita attorno agli Studi legali

La partnership tra TeamSystem, Euroconference e Normo.ai mira a migliorare concretamente il modo in cui gli Studi legali operano, con un **equilibrio efficace tra automazione e competenza**. Le funzionalità di analisi, redazione e organizzazione offerte dall'AI si combinano con il presidio di qualità assicurato da Euroconference, creando un **ambiente di lavoro in cui efficienza e rigore procedono insieme**.

Per gli avvocati, questo significa poter contare su un vero **assistente di intelligenza artificiale** che non solo accelera i processi, ma offre un livello di affidabilità più vicino alle esigenze reali della professione.

Una visione condivisa per il futuro della professione

La partnership segna un passaggio importante: gli Studi legali possono adottare **soluzioni avanzate senza rinunciare alla sicurezza interpretativa che caratterizza il lavoro del giurista**. Un orientamento confermato anche dalle parole di **Francesco Magro, Founder di Normo.ai**, secondo cui «questa partnership unisce tecnologia e competenza: con Euroconference e TeamSystem possiamo offrire agli avvocati uno strumento potente, ma anche affidabile e vicino al loro modo di lavorare».

Una prospettiva pienamente coerente con quella di Euroconference, come evidenzia **Camilla Pedron, Head of Euroconference**: «Il nostro impegno è creare valore per i Professionisti. Il presidio editoriale che accompagna Normo.ai garantisce qualità, accuratezza e continuità interpretativa, elementi essenziali per chi esercita la professione legale».

L'AI diventa così un alleato operativo degli Studi, mentre il presidio qualificato di Euroconference ne accompagna l'utilizzo con rigore e continuità, integrandosi nell'ecosistema tecnologico offerto da TeamSystem e contribuendo alla crescita professionale e organizzativa degli Studi legali.

[Attiva la demo gratuita](#) e prova subito l'assistente AI dedicato agli Studi legali!

Il primo **assistente di intelligenza artificiale** per **professionisti**
in ambito economico, fiscale, legale e del lavoro.

 **Ottieni**
Risposte Immediate

 **Risparmia**
Tempo Prezioso

 **Elabora**
Documenti Complessi



Attiva la **prova gratuita**

AI E DIGITALIZZAZIONE

Misure concrete per il Governo della cybersecurity e dell'Intelligenza Artificiale in azienda

di Giuseppe Vitrani, Avvocato

Master di specializzazione

Diritto e innovazione digitale: privacy, AI e cybersecurity

[Scopri di più](#)

Il presente articolo si pone l'obiettivo di proseguire nell'analisi dei nuovi obblighi che il recepimento della direttiva NIS 2 impone alle aziende; esso si pone come naturale prosecuzione di quanto sviluppato su questa rivista nell'ultimo articolo a firma del sottoscritto, risalente al 18 novembre '25. Invero, data l'importanza della normativa sopravvenuta, appare utile fornire un contributo anche ai professionisti che si trovino ad assistere i propri clienti anche in questi nuovi ambiti della *compliance* digitale aziendale.

È importante innanzitutto considerare che l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha assunto un ruolo centrale nell'architettura normativa delineata dal D.Lgs. 138/2024, completando il quadro regolatorio con determinazioni e FAQ che specificano in modo puntuale le condotte dei soggetti coinvolti, le misure da adottare, le tempistiche e le responsabilità. Come evidenziato anche dalla Circolare Assonime n. 23/2025, pubblicata nel novembre 2025, le determinazioni dell'ACN non si limitano a fornire chiarimenti interpretativi, ma definiscono un vero e proprio modello operativo cui le imprese devono conformarsi per costruire il proprio sistema di gestione della sicurezza informatica.

1. Il set minimo di misure da presidiare

Le determinazioni dell'ACN definiscono un set minimo di misure che il Consiglio di amministrazione deve presidiare, approvare e riesaminare periodicamente. Sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa e dall'Agenzia, è dunque fondamentale che il CdA si faccia pienamente carico della politica di gestione del rischio cyber, che deve essere coerente con la strategia aziendale complessiva. È inoltre importante adottare un piano di gestione dei rischi connessi alla sicurezza informatica e il documento di valutazione, che rappresentano gli strumenti fondamentali per l'identificazione, l'analisi e la valutazione delle minacce informatiche cui l'organizzazione è esposta.

È inoltre importante che venga adottato il piano di trattamento dei rischi e il piano di valutazione dell'efficacia delle misure adottate. Particolare rilevanza assumono poi i piani di continuità operativa e di disaster recovery, essenziali per garantire la resilienza

dell'organizzazione in caso di incidenti. Il piano di gestione degli incidenti e di notifica al CSIRT completa il quadro dei documenti strategici, unitamente al piano di formazione destinato a tutti i livelli aziendali. L

Questo ampio corredo documentale rende evidente come la cybersicurezza debba entrare a pieno titolo nei piani strategici e industriali, nella valutazione periodica dell'adeguatezza del sistema di controllo interno nonché, come detto nel precedente articolo, degli adeguati assetti organizzativi ai sensi dell'articolo 2086 del Codice civile.

2. La figura del responsabile per la cybersicurezza

La complessità degli adempimenti richiesti dalla normativa NIS 2 rende inoltre fondamentale la nomina di un responsabile per la cybersicurezza che supporti il CdA nella pianificazione e nel monitoraggio delle misure di sicurezza. Tale figura, ormai nota come CISO (*Chief Information Security Officer*) appare fondamentale anche nell'ottica della accountability aziendale, potendo costituire il punto di raccordo tra le competenze tecniche specialistiche e le responsabilità di governance.

Come sottolineato dall'ACN nelle linee guida per i dirigenti delle PMI, il responsabile per la cybersicurezza deve disporre delle risorse e delle competenze necessarie per sviluppare un piano di sicurezza efficace. È essenziale che tale figura sia supportata con gli strumenti necessari per mantenere elevati i livelli di sicurezza e che siano pianificati allineamenti periodici per monitorare i progressi e risolvere eventuali ostacoli.

3. La sicurezza della supply chain

Un altro aspetto rilevante concerne la sicurezza della catena di fornitura (*supply chain*), che invero costituisce uno degli aspetti più delicati e spesso sottovalutati nella gestione del rischio cyber. La Direttiva NIS 2 e il decreto di recepimento attribuiscono a tale profilo un'importanza centrale, riconoscendo che le vulnerabilità dei fornitori possono propagarsi all'intera organizzazione con effetti potenzialmente devastanti.

Il CdA è dunque chiamato a orientare i processi di acquisto e outsourcing affinché incorporino requisiti di sicurezza coerenti con le misure interne. Tale compito implica la necessità di assicurare la valutazione del rischio cyber delle forniture e l'inserimento di clausole di sicurezza nei contratti con impatto sui sistemi informativi e di rete. Le aziende devono pertanto verificare che i propri fornitori rispettino elevati standard di sicurezza, tra cui procedure di gestione degli incidenti e regolare attività di vulnerability assessment e penetration test sui propri servizi.

A tal proposito è opportuno sottolineare come il Global Digital Trust Insights 2026 di PwC, condotto su circa 3.900 dirigenti di imprese di 72 Paesi, abbia evidenziato che le fragili difese della supply chain costituiscono una delle vulnerabilità più significative nel panorama attuale. Questo dato conferma l'urgenza di un cambio di approccio non solo tecnologico ma anche

culturale nella gestione dei rapporti con i fornitori esterni che gestiscono dati o servizi critici.

4. I rischi derivanti dall'uso dell'Intelligenza Artificiale in azienda

L'adozione pervasiva di sistemi di intelligenza artificiale nell'ambiente aziendale introduce una nuova dimensione del rischio cyber che il Consiglio di amministrazione è chiamato a presidiare. Secondo il report citato di PwC, il 69% delle aziende italiane prevede di aumentare il budget per la sicurezza informatica nei prossimi dodici mesi, e una su tre investirà prioritariamente nell'AI, ritenuta strategica rispetto alla cloud security e alle tecnologie tradizionali di data protection.

Tuttavia, i dati mostrano un preoccupante divario tra la volontà di investimento e la consapevolezza dei rischi: solo il 6% delle organizzazioni a livello globale dichiara di sentirsi pienamente preparata a contrastare le minacce informatiche, mentre il 69% cita le fughe di dati alimentate dall'AI come principale preoccupazione di sicurezza. Paradossalmente, quasi il 47% delle aziende non ha ancora implementato controlli di sicurezza specifici per l'intelligenza artificiale.

Gli strumenti di intelligenza artificiale, in particolar modo di quella generativa, sono dunque ormai di uso corrente in azienda ed è pertanto necessario di che si sviluppi una piena consapevolezza circa i benefici e i rischi di cui essi sono portatori. In particolare, occorre considerare che il principale rischio di sicurezza deriva dalle informazioni che i dipendenti inseriscono in questi sistemi, spesso senza considerare le implicazioni sulla privacy mentre cercano soluzioni rapide ai problemi aziendali. Dati sensibili, informazioni strategiche, codice proprietario e altri asset critici possono essere involontariamente condivisi con piattaforme esterne, esponendo l'organizzazione a rischi di data breach e violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali.

Inoltre, l'intelligenza artificiale rappresenta un potente strumento anche nelle mani degli attori malevoli. Il phishing basato su AI costituisce l'evoluzione di una minaccia tradizionale, resa più sofisticata dalla capacità dei sistemi intelligenti di personalizzare i messaggi fraudolenti in modo estremamente convincente.

5. Il quadro normativo: l'AI Act e le sue implicazioni

Il Regolamento UE 2024/1689, noto come AI Act, è entrato in vigore il 1° agosto 2024 e prevede un'applicazione graduale delle sue disposizioni. Dal 2 febbraio 2025 sono operative le norme sulle pratiche di AI vietate e gli obblighi di alfabetizzazione in materia. Dal 2 agosto 2025 si applicano le norme che disciplinano i modelli di AI per finalità generali, la governance, la riservatezza e le sanzioni. L'applicazione completa del Regolamento è prevista per il 2 agosto 2026, con un periodo di transizione prorogato fino al 2027 per i sistemi ad alto rischio.

L'AI Act adotta un approccio basato sul rischio, classificando i sistemi di intelligenza artificiale in quattro categorie: sistemi a rischio inaccettabile (vietati), sistemi ad alto rischio (soggetti a



requisiti stringenti), sistemi a rischio limitato (con obblighi di trasparenza) e sistemi a rischio minimo (con adempimenti minimi). Le aziende che utilizzano sistemi AI in ambiti quali la selezione del personale, la valutazione dei dipendenti, la gestione di infrastrutture critiche o l'accesso ai servizi essenziali sono soggette agli obblighi più rigorosi.

Per le organizzazioni non conformi, il regime sanzionatorio prevede multe fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato globale annuo, analogamente a quanto previsto dal GDPR. Tale cornice normativa si aggiunge agli obblighi derivanti dalla NIS 2, creando un ecosistema regolatorio complesso che richiede una governance integrata della sicurezza informatica e dell'intelligenza artificiale.

6. Le misure organizzative: verso una governance integrata

L'integrazione della gestione dei rischi AI nel più ampio sistema di governance della cybersecurity richiede l'adozione di misure organizzative specifiche, costituendo dunque un ulteriore profilo di compliance tecnologica rilevante ai sensi dell'aer. 2086 c.c. Le aziende dovrebbero procedere innanzitutto alla mappatura dei sistemi AI utilizzati, classificandone il livello di rischio secondo i criteri dell'AI Act. È essenziale redigere la documentazione tecnica richiesta, implementare controlli di qualità e garantire la spiegabilità delle decisioni automatizzate eventualmente gestite, attivando misure di cybersecurity adeguate.

Sul piano organizzativo, può risultare opportuna la designazione di un responsabile AI, analogamente al Data Protection Officer previsto dal GDPR. Tale figura dovrebbe sedere in CdA (non a caso in alcune esperienze già avviate, all'interno del board di amministrazione è stata istituita la figura del CAIO – *Chief Artificial Intelligence Officer*) e dovrebbe possedere competenze in materia di impatti legali, principi etici e gestione del rischio tecnologico, assicurando il coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte. La formazione dei dipendenti e dei dirigenti sui limiti e sul corretto uso dell'AI rappresenta inoltre un elemento imprescindibile: in assenza di adeguata consapevolezza, aumentano sia gli errori procedurali sia le resistenze culturali all'adozione sicura delle nuove tecnologie.

Master di specializzazione

**Diritto e innovazione digitale: privacy,
AI e cybersecurity**

Scopri di più